GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — **ROMA** — MARTEDÌ 18 MARZO — NUM. 66

CONDIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
GAZZETTA UFFICIALE, in Roma	L.	9	17	32
In Roma a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
GAZZETTA UFFICIALE coi resoconti stenografati delle sedute del Parlamento, in Roma	»	10	19	36
A domicilio e nel Regno	»	12	23	44
Estero: per gli Stati dell'Unione postale	»	38	68	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti d'America	»	48	88	165
Repubblica Argentina, Uruguay	»	68	112	215

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese; nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Le *associazioni* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli uffici postali.

Un numero separato: in Roma, cent. 10; pel Regno, cent. 15.
Un numero arretrato: in Roma, cent. 20; pel Regno ed estero, cent. 30.

Direzione: Roma, piazza Madama, n. 17.
Amministrazione: Palazzo del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **MCLXXXIV** *(Serie 3ª, parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduti gli atti della inchiesta ordinata dalla Prefettura di Cagliari, per cui venne a risultare che la Congregazione di carità di Quartu Sant'Elena non procede in modo regolare;

Veduta la deliberazione 11 settembre 1883, con la quale la Deputazione provinciale di Cagliari propone lo scioglimento della predetta Congregazione, e la nomina di un Regio delegato straordinario, per essere riusciti vani i tentativi fatti allo scopo di togliere gli abusi e le irregolarità commessi dalla pia Amministrazione;

Veduta la legge 3 agosto 1862, sulle Opere pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di carità di Quartu Sant'Elena è sciolta, ed il temporaneo governo della pia Azienda è affidato ad un Regio delegato straordinario, da nominarsi dal prefetto di Cagliari, con incarico di rimuovere nel più breve termine possibile le irregolarità e gli abusi esistenti, e di procedere, occorrendo, nelle vie ordinarie contro chi di ragione per la rifusione delle somme spettanti alla pia Causa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1884.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, *Il Guardasigilli*: Savelli.

Il Num. **MCXCVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 luglio 1882, col quale si accordò al comune di Cosenza di continuare ad applicare nel biennio 1882-1883 la tassa di famiglia col massimo di lire 200;

Vista la deliberazione 27 agosto 1883 di quel Consiglio comunale, approvata il 2 ottobre stesso anno dalla Deputazione provinciale, con cui si è stabilito di mantenere il detto limite anche pel biennio 1884-1885;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzato il comune di Cosenza a mantenere per il biennio 1884-1885 in lire duecento il massimo della tassa di famiglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1884.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Num. **MCXCIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 3 settembre 1883 del Consiglio comunale di San Casciano dei Bagni, approvata il 29 successivo ottobre dalla Deputazione provinciale di Siena, con la quale si è stabilito il riparto della tassa di famiglia, aumentandone fino a lire cento il massimo;

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e il regolamento per l'applicazione della tassa anzidetta nei comuni della provincia di Siena;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico È autorizzato il comune di San Casciano dei Bagni ad applicare per il triennio 1884-1886 la tassa di famiglia col massimo a lire cento, in conformità al reparto stabilito con la citata deliberazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1884.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **1981** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione,

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834 (Serie 2ª), sulle conversioni in rendita consolidata 5 per cento dei debiti redimibili dello Stato;

Vista la legge 29 gennaio 1880, n. 5249 (Serie 3ª), che approvò le convenzioni di riscatto delle ferrovie Romane, in forza della quale le obbligazioni comuni della già Società delle Ferrovie suddette divennero debito dello Stato, in conseguenza di che la precitata legge dell'8 marzo 1874 è applicabile anche a questi titoli;

Ritenuto che nel mese di gennaio 1884 furono presentati alla Amministrazione del Debito Pubblico per la conversione n. 3133 titoli di debiti redimibili per una complessiva annua rendita di lire 65,735, dei quali quarantotto con decorrenza dal 1° luglio 1883, milleventotto dal 1° ottobre detto anno, e duemilacinquantasette dal 1° gennaio 1884, e che in corrispettivo dei medesimi fu assegnata una eguale rendita consolidata 5 per cento di lire 65,735, con decorrenza dal 1° gennaio 1884, oltre alla corresponsione alle parti dei convenuti *prorata* d'interessi sulla differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e la rendita consolidata 5 per cento attribuita in cambio, i quali *prorata* ammontano alla complessiva somma lorda di lire 6785;

Visto l'unito prospetto di liquidazione, firmato d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro;

Ritenuto che occorre provvedere alle corrispondenti variazioni nel bilancio di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884, in aumento ai capitoli 1 e 102, e in diminuzione ai capitoli 7, 8 e 129;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari delle Finanze, *interim* del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Direzione Generale del Debito Pubblico è autorizzata a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri d'iscrizione, i seguenti titoli di debiti redimibili stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 per 100, cioè:

N.		L.
1540	obbligazioni comuni delle Ferrovie Romane, delle quali quarantotto con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1883, e le altre millequattrocentonovantadue dal 1° gennaio 1884, per la complessiva annua rendita di	23,100
» 1028	obbligazioni del Prestito ex-pontificio 1866 (Blount) 5 per cento, con decorrenza di godimento dal 1° ottobre 1883, per la complessiva annua rendita di . . .	» 25,700
» 564	obbligazioni dei Canali Cavour 6 per cento, con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1884, per la complessiva annua rendita di	» 16,920
» 1	obbligazione della ferrovia di Cuneo 3 per cento, con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1884, per la rendita di .	» 15
N. 3133		L. 65,735

Art. 2. In cambio della rendita rappresentata dai titoli redimibili designati nello articolo precedente, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico, in aumento al consolidato 5 per cento, la rendita di lire sessantacinquemila settecentotrentacinque (lire 65,735), con decorrenza dal 1° gennaio 1884.

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1 del bilancio di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884 sarà aumentato della somma di lire trentaduemila ottocentosessantasette e centesimi cinquanta (lire 32,867 50), per importare lordo del semestre al 1° luglio 1884, per la rendita da crearsi come al precedente articolo 2°.

Sarà pure aumentato il fondo stanziato al capitolo 102 del detto bilancio semestrale di lire seimilasettecentottantacinque (lire 6785), per il *prorata* d'interessi del semestre al 1° gennaio 1884, sulla rendita assegnata in cambio di numero quarantotto obbligazioni delle Ferrovie Romane, nonchè del 4° trimestre 1883, sulla rendita assegnata in cambio delle milleventotto obbligazioni del Prestito ex-pontificio 1866 (Blount).

Art. 4. Il fondo stanziato al capitolo 7, articolo 11 del bilancio semestrale suddetto sarà diminuito di lire dodicimila ottocentocinquanta (lire 12,850) per la competenza lorda del semestre al 1° aprile 1884, per le milleventotto obbligazioni del Prestito ex-pontificio 1866 (Blount).

Il fondo stanziato al detto capitolo 7, art. 14, del bilancio suddetto sarà diminuito di lire 7 50 (lire sette e centesimi cinquanta) per la competenza lorda del semestre al 1° luglio 1884, per la obbligazione della Ferrovia di Cuneo.

Il fondo stanziato al capitolo 8, articolo 3, del detto bilancio sarà diminuito di lire 8460 (lire ottomilaquattrocentosessanta), per la competenza lorda del semestre al 1° luglio 1884, per le cinquecentosessantaquattro obbligazioni dei Canali Cavour.

Il fondo stanziato al detto capitolo 8, articolo 19, del bilancio medesimo sarà diminuito di lire 11,550 (lire undicimila cinquecentocinquanta), per la competenza lorda del semestre al 1° luglio 1884, per le millecinquecentoquaranta obbligazioni comuni delle Ferrovie Romane.

Il fondo stanziato al capitolo 129, articolo 10, del detto bilancio sarà diminuito di lire 257 (lire duecentocinquantasette), rappresentante la competenza del semestre al 1° aprile 1884, sul fondo fisso di ammortamento in ragione dell'uno per mille sul capitale nominale di lire 514,000, per le milleventotto obbligazioni del Prestito ex-pontificio 1866 (Blount).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1884.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

PROSPETTO *di liquidazione di rendita consolidata 5 per cento, di cui, a senso della legge 8 marzo 1874, n. 1834, devesi disporre la emissione, in sostituzione dei titoli di debiti redimibili dello Stato, presentati per la conversione nel mese di gennaio 1884.*

RENDITE DEI DEBITI REDIMIBILI DELLO STATO PRESENTATE ALLA CONVERSIONE				CONSOLIDATO 5 PER CENTO DA DARSI IN CAMBIO		Prorata d'interessi dovuto alle parti sulla differenza di godimento fra la rendita redimibile e quella consolidata		
Specie dei titoli	Quantità dei titoli	Rendita complessiva	Decorrenza di godimento	Rendita	Decorrenza di godimento	Al lordo	Ritenuta del 13 20 per cento	Al netto
Obbligazioni comuni delle Ferrovie Romane.	48	720 »	1° luglio 1883	720 »	1° gennaio 1884	360 »	47 52	312 48
Dette	1492	22,380 »	1° gennaio 1884	22,380 »	Id.	» »	» »	» »
Obbligazioni del Prestito ex-Pontificio 1866 (Blount).	1028	25,700 »	1° ottobre 1883	25,700 »	Id.	6,425 »	848 10	5,576 90
Obbligazioni 6 0/0 dei Canali Cavour.	564	16,920 »	1° gennaio 1884	16,920 »	Id.	» »	» »	» »
Obbligazioni 3 0/0 della ferrovia di Cuneo.	1	15 »	Id.	15 »	Id.	» »	» »	» »
TOTALE . . .	3133	65,735 »		65,735 »		6,785 »	895 62	5,889 38

Roma, li 17 febbraio 1884.

D'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
A. MAGLIANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

In conformità di quanto è prescritto dal regolamento approvato con Regio decreto 25 settembre 1865, è aperto un concorso per esame per provvedere alla nomina triennale ad un posto di medico assistente del Sifilicomio di Catania, con l'annuo stipendio di lire mille.

Coloro che intendano concorrere a tale posto dovranno presentare a questo Ministero, non più tardi del 15 aprile p. v., le loro domande corredate dai documenti comprovanti quanto segue:

a) Di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia in una delle Università del Regno o di avervi preso l'esame di conferma;

b) Di non avere oltrepassata l'età di 30 anni;

c) Di avere tenuta buona condotta, producendo i certificati dei sindaci dei comuni ove ebbero dimora nel triennio antecedente alla domanda.

Gli esami saranno dati presso la Commissione esaminatrice pei concorsi sanitari di Palermo, nei giorni che saranno dalla Commissione stessa indicati e resi di pubblica ragione, mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 marzo 1884.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
CASANOVA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

Con RR. decreti del 28 febbraio 1884:

I sottodescritti impiegati civili contabili sono nominati ufficiali nel corpo contabile militare, continuando nell'attuale loro posizione:

Col grado di capitano contabile:

Cellai Ercole, contabile principale di 1ª classe;
Gorini Michele, id. id.;
Vigliada Luigi, contabile principale di 2ª classe;
Venegone Giuseppe, id. id.;
Valerio Giuseppe, id. id.;
Manfredi Pietro id. id.;
Forni Carlo, id., id.;
Papa Giuseppe, id. id.;
Serra cav. Maurizio, id. id.;
Prejlino Guido, id. id.;
Merlo cav. Giuseppe, id. id.;
Chiossone Giacomo, id. id.;
Gaiazzi Rinaldo, id. id.;
Gazagne Giovanni, id. id.;
Peracchi Luigi, id. id.;
Stecchi Ernesto, id. id.;
Garza Paolo, id. id.;
De Franceschi Carlo, id. id.;
Ristori Eilippo, id. id.;
Fasolo Giuseppe, id. id.;
Bondi Desiderio, id. id.;
Mariotti Luigi, id. id.;
Rossi Pietro, id. id.;

Col grado di tenente contabile:

De Michelis Pio, contabile di 1ª classe;
Zerri Napoleone, id. id.;
Rovere Claudio, id. id.;
Furga Ferdinando, id. id.;
Prada Antonio, id. id.;
Salvadori Pietro, id. id.;
Bosio Giuseppe, id. id.;
Lachelli Alessandro, id. id.;
Aymar Francesco, id. id.;
Augero Antonio, id. di 2ª classe;
Pozzi Michele, id. id.;
Cerruti Carlo Eugenio, id. id.;
Bellisio Luigi, id. id.;
Gattinelli Luigi, id. id.;
Vercellini Alberto, id. id.;
Wenzel Giovanni, id. id.;
Omarini Giacomo, id. id.;
Peyretti Carlo, id. id.;
Guadagnin Massimiliano, id. id.;
Ghisolfi Giovanni Battista, id. id.;
Cecchini Ferdinando, id. id.;

Col grado di sottotenente contabile:

Pigati Alberto, aiutante contabile.

Con RR. decreti del 2 marzo 1884:

Mauri Giuseppe, sottotenente del 6° battaglione bersaglieri della milizia mobile, cessa di appartenere alla milizia stessa, ed è inscritto col medesimo grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva, in seguito a sua domanda;
Torello Giovanni, sottotenente di riserva (arma dei carabinieri Reali), accettata la volontaria dimissione dal grado;
De Silva Geraldo, tenente nel 19° fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;
Tagliaferri Luigi, id. 19° id., id. id.;
Vinardi Francesco, capitano nell'arma dei carabinieri Reali, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio;
Vagliasindi Antonino, sottotenente nel reggimento cavalleria Aòsta (6°), in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato in attività di servizio nel reggimento stesso;
Rho Vittorio, id. id. Alessandria (14°), id. id. a Torino, id. id.;
Morelli Gregorio, sergente nel reggimento cavalleria Caserta (17°), allievo del 2° anno di corso alla scuola militare, nominato sottotenente nell'arma stessa, ed assegnato al reggimento cavalleria Vittorio Emanuele (10°), continuando comandato alla Scuola normale di cavalleria;
Nogarina Alfredo, capitano nella milizia territoriale, arma di fanteria, trasferto nell'arma del genio della milizia stessa;
Vezzari Vitaliano, sottotenente id. id., id. Vicenza, 92° id., id. id.;
Fieschi Daniele, capitano id., accettata la volontaria dimissione dal grado;
Dal Medico Giovanni, sottotenente id. id., id. id.;
Rizzi Francesco, tenente d'artiglieria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 6 marzo 1884:

I seguenti ex-sottufficiali del Regio esercito sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale ed assegnati all'arma di fanteria:

Rizzolo Onorato;
Cardile Luigi;
Fattuoni Giovanni;
Bergamaschi Giuseppe;
Perosio Giovanni;
Farina Luigi;
Tua Carlo;
Remondino Vincenzo;
Pea Luigi;
Ascari Costantino;
Ambrosini Attilio;
Gilli Giuseppe;
Caporali Luigi;
De Juliis Giuseppe;
Ippolito Camillo;
Merolli Carmine;
Calamai Paolo;
Galli Rocco;
Vassetti Giuseppe;
Fiorenza Giuseppe;
Pirolli Isidoro;
Pucciarelli Gio. Battista;
De Luca Enrico;
Petrillo Gaetano;
Colucci Giuseppe;
Marino Michele;
Torchiani Bernardo;

I seguenti cittadini, aventi i requisiti determinati dal Regio decreto 26 aprile 1883, sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, ed assegnati all'arma di fanteria:

Negri Giuseppe;
Baudi Di Vesme cav. Remigio;
Chiantore Pilade;
Vigna Virginio;
Cassina Giovanni;
Straneo Enrico;
Deregibus Candido;
Moschetti Luigi;
Cantamessa Bonifacio;
Borromeo conte Guido;
Ruggeri Ernesto;
Marra Alfredo;
Ripamonti Gaetano;
Baistrocchi Alfredo;
Vittorio Giuseppe;
Cogorno Oreste;
Calcagno Antonio;

Dea Francesco;
Matteazzi Giovanni;
Barocci Attilio;
Sambo Antonio;
Benassi Luigi;
Angeli Italo;
Rognoni Guglielmo;
Valeriani Scipione;
Chiarelli Bartolomeo;
Zanoli Silvio;
Recanati Lazzaro;
Uguccioni Ruggero;
Cesarini Giovanni;
Mondolfo Odoardo;
Ciccone Giuseppe;
Croce Pasquale;
Landrini Arideo;
Capitani Giovanni;
Quadrelli Carlo;
Podestà Domenico;
Cardelli Ulisse;
Fortuna Camillo;
Pignone del Carretto Francesco;
Mancino Vito;
Donatone Giovanni;
Marchetti Francesco;
Guercia Giovanni;
Guida Angelo;
Maiolino Gaetano;
Cambria Domenico;
Sacco Bartolo;
Cunibo conte Diego;
D'Antona Girolamo;
Pappalardo Venerando;
Tedeschi Vittorio Emanuele;
Danieli Gaetano;
Lajolo di Cossano conte Clemente;
Eusebietti Ernesto;
Delapierre Adolfo;
Straulino Giovanni;
Pecile Biagio;
Farlatti nobile Federico;
Caucino Lorenzo, tenente di riserva, nominato capitano nell'arma d'artiglieria della milizia territoriale;
Contin Pietro, già sottufficiale d'artiglieria, id. sottotenente id. id.;
Liotta Antonino, id. id. id. id., id.;
Borelli Attilio, tenente dimissionario, id. capitano nell'arma del genio;

I seguenti ex-sottufficiali del Regio esercito sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale ed assegnati alla arma del genio:

Babando Baldassare;
Ciovini Angelo;
Comolli Giuseppe;
Tarelli Giovita;
Cazzagon Natale;
Dondi Dall'Orologio nobile Galeazzo;
Crescitelli Gio. Battista;

I seguenti cittadini, aventi i requisiti determinati dal Regio decreto 26 aprile 1883, sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale ed assegnati all'arma del genio:

Gallotti Carlo;
Capello Gio. Battista;
Gennari Francesco;
Silvagni Bartolomeo;
Marangoni Napoleone;
Zecca Orazio;
Ranieri Vito;
Galeota Antonio;

I seguenti cittadini, aventi i requisiti determinati dal Regio decreto 26 aprile 1883, sono nominati sottotenenti medici nella milizia territoriale:

Marangoni Carlo;
Mariotti Ezio;
Venzano Giuseppe;
Cerroti Abele;
Fiorioli Francesco;
Lubrano cav. Luigi, capitano nella milizia territoriale, trasferto con lo stesso grado ed anzianità nell'arma del genio della milizia stessa;
Nicotera Giovanni, tenente id., id. id. id.;
Rubertelli Achille, sottotenente id., id. id. id.;
Del Nero Giuseppe, sottotenente di milizia territoriale, accettata la volontaria dimissione dal grado.

Con RR. decreti del 9 marzo 1884:

Vagliasindi Antonino, sottotenente nel reggimento cavalleria Aosta (6°), dispensato, dietro volontaria dimissione, dall'effettività di servizio nel R. esercito permanente, ed inscritto col suo grado nei ruoli degli ufficiali di complemento dello stesso reggimento;
Satta Luigi, capitano contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio a Uri, Sassari, trasferto in aspettativa per riduzione di corpo;
Battini Ettore, sottotenente contabile al distretto di Udine, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

I sottonominati capitani nell'arma di fanteria sono collocati nella posizione di servizio ausiliario:

Pironti dei Duchi di Campagna Vincenzo, applicato di stato maggiore presso il Comando dell'VIII corpo d'armata;
Fattorini Antonio, 43° fanteria;
De Lozzo Angelo, 69° id.;
Corvaja Giuseppe, 1° id.;
Gerard Giuseppe, 52° id.;
De Boni Luigi, 12° id.;
Albertoletti Vittorio, 12° id.;
Bruna Giovanni, 12° bersaglieri;
Decursu Sebastiano, distretto militare Cagliari;
Mascolino Francesco, 20° fanteria;
Nucci Oreste, 2° id.;
Braccini Temistocle, capitano, in aspettativa per riduzione di corpo, collocato in posizione di servizio ausiliario in seguito a sua domanda;
Trussardi cav. Giacinto, tenente colonnello distretto militare di Palermo, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;
De Bonis Emilio, sottotenente, in aspettativa per sospensione dall'impiego a Napoli, richiamato in servizio effettivo nel 66° fanteria;
Bajo cav. Angelo, maggiore di riserva, arma di fanteria, domiciliato a Casagiove, nominato tenente colonnello nell'arma di fanteria della milizia territoriale;
Benedetti Giovanni, sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria, distretto di Ascoli Piceno, 149° battaglione, accettata la volontaria dimissione dal grado:
Goldmann Cesare, id., id., distretto di Torino, rimosso dal grado;
Milano Antonio, capitano commissario di riserva, domiciliato a Napoli, dispensato da ogni servizio eventuale, in seguito a sua domanda, e per ragione di età, conservando l'onore dell'uniforme;
Macciò Giacomo, tenente di fanteria, che cessò dal servizio della milizia mobile per ragione di età, domiciliato a Foggia, inscritto, in seguito a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva (fanteria), col medesimo grado;
Gli appresso nominati sottufficiali sono promossi sottotenenti contabili:
Chiarottini Antonio, furiere maggiore;
Giuliani Carlo, furiere;
Capello Gaspare, furiere maggiore;
Molesini Claudio;

Ferrara Enrico;
Marchetti Guglielmo;
Piacentini Annibale;
Sani Riccardo;
Guardi Gaetano;
Gatti Tommaso, furiere;
Parigi Siro, furiere maggiore;
Lodi Luigi, id.;
Marenzoni Antonio, id.;
Biondi Domenico, id.;
Monaco Achille, id.;
Iervelino Antonio, id.;
Rizzieri Francesco, furiere.

Con decreto Ministeriale del 29 febbraio 1884:

I sottoindicati ex-sottufficiali e scrivani straordinari con 12 o più anni di servizio sono nominati scrivani locali di 3ª classe:

Cagnani Cesare, ex-sottufficiale;
Ferrari Domenico, scrivano straordinario;
Sarmento Giuseppe, ex-sottufficiale;
Limonta Aquilino, scrivano straordinario;
De Michelis Guglielmo, ex-sottufficiale;
Caccialupi Cesare, scrivano straordinario;
Cianferoni Giuseppe, ex-sottufficiale;
Palma Michele, scrivano straordinario;
Grano Francesco, ex-sottufficiale;
Sibilio Angelo, scrivano straordinario;
Cundari Saverio, ex-sottufficiale;
Ventarola Salvatore, scrivano straordinario;
Zorzoli Gio. Battista, ex-sottufficiale;
Meozzi Francesco, scrivano straordinario;
Sandrucci Lorenzo, ex-sottufficiale;
Canevari Giuseppe, scrivano straordinario;
Neri Enrico, ex-sottufficiale;
Malinverno Luigi, scrivano straordinario;
Laudari Vincenzo, ex-sottufficiale;
Bini Edoardo, scrivano straordinario;
Cairo Francesco, ex-sottufficiale;
Giorgi Giorgio, scrivano straordinario.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Il giorno 18 corrente mese sarà aperta al pubblico, nelle sale a pianterreno (ala sinistra) del palazzo dell'Esposizione delle Belle Arti, la Mostra dei progetti dell'Ospedale Policlinico da edificarsi in Roma.

Il pubblico sarà ammesso a visitare la Mostra dalle ore 10 antimeridiane alle ore 5 pomeridiane, nel detto giorno e nei giorni successivi.

Roma, 16 marzo 1884.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

In conformità al disposto dall'articolo 21 del R. decreto 31 marzo 1864, n. 1725, per la esecuzione della legge 24 gennaio stesso anno, n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che è stato dichiarato smarrito il certificato di annualità infradesignato, emesso a favore del comune di Buccheri (Noto), e che un mese dopo la presente pubblicazione, se non si saranno presentate opposizioni, si provvederà pel rinvestimento dell'annualità risultante dal certificato stesso in altro di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico a nome del comune medesimo.

Certificato n. 6602, per l'annualità di lire 2 50, in compimento della affrancazione di un'annua prestazione per titolo di censo dovuta da Bordonali-Grimaldi Ferdinando, di Giovanni.

Roma, 14 marzo 1884.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Il Primo Presidente della Corte d'appello di Roma

Visti gli articoli 107 a 109 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103 (Serie 3ª);

Sentito il procuratore generale del Re,

Dichiara

Aperti gli esami di concorso a n. 26 posti di alunno gratuito, di cancelleria, compresi negli uffici giudiziari della Corte d'appello di Roma, cioè:

Roma Corte di cassazione	N. 3
Id. Tribunale civile	» 4
Id. Tribunale di commercio	» 1
Id. 1ª Pretura	» 1
Id. 2ª Id.	» 1
Id. 3ª Id.	» 1
Id. 4ª Id.	» 1
Id. 5ª Id.	» 1
Id. 6ª Id.	» 1
Id. Pretura Urbana	» 1
Albano Pretura	» 1
Arsoli Id.	» 1
Bracciano Id.	» 1
Campagnano Id.	» 1
Marino Id.	» 1
Palombara Id.	» 1
Ceccano Id.	» 1
Viterbo Tribunale civile	» 2
Bagnorea Pretura	» 1
Orte Id.	» 1

Gli esami avranno luogo presso tutti i Tribunali civili e correzionali del distretto nei giorni 19 e 21 del prossimo mese di aprile innanzi ai Comitati all'uopo stabiliti, sopra temi riflettenti:

a) Composizione italiana;
b) Aritmetica;
c) Nozioni elementari di procedura civile e penale;
d) Legge di ordinamento giudiziario e relativi regolamenti, per la parte concernente il servizio di cancelleria.

Gli aspiranti devono presentare non più tardi del 31 marzo p. v. al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiedono le loro domande scritte su carta da bollo di centesimi 60, corredandole di documenti coi quali possa giustificarsi:

1. Aver compiuto l'età d'anni 18, e non superati i 30;
2. Essere cittadino del Regno;
3. Essere di sana costituzione fisica;
4. Non essere stato condannato a pene criminali, nè a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni specie e sotto qualunque titolo di Codice penale, qualunque specie di falsa testimonianza e calunnia, oziosità, vagabondaggio e mendicità, nonchè per i reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'art. 847 del Codice di procedura penale;
5. Non essere in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura;
6. Non essere in istato d'interdizione, od inabilitazione per infermità di mente, o di fallimento dichiarato e non seguito da riabilitazione;
7. Avere conseguita la licenza ginnasiale o di Scuola tecnica;
8. Aver dato saggio di buona calligrafia.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1884.

2 *Il ff. di Primo Presidente:* COLLENZA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In un *meeting* di conservatori, tenuto a Chelsea, lord Salisbury, capo dell'opposizione nella Camera dei lordi, ha dichiarato che il programma del partito potrebbe riassumersi in queste parole: « Appello al popolo. »

Aggiunse che la politica incerta, vacillante e confusa del governo in Egitto aveva coperto di discredito il nome dell'Inghilterra, e che aveva messo in pericolo gli interessi più preziosi dell'impero.

Facendo quindi allusione al proclama del generale Gordon, relativamente al commercio degli schiavi, lord Salisbury ha dichiarato che era impossibile che il signor Gladstone rimettesse in vigore la tratta sul Nilo, condannandola sul mar Rosso.

Alla Camera dei comuni d'Inghilterra, il 15 corrente, lord Fitz Maurice, rispondendo a lord Elcho, disse che sul principio dell'anno fu dal governo egiziano nominato un Comitato affine di ottenere delle riduzioni nelle spese per il 1884, e ciò sopra desiderio manifestato da sir Baring.

Furono presentati speciali rapporti, relativamente ai ministeri delle finanze, della giustizia, dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dei servizi delle poste e delle dogane.

Furono anche proposte delle riforme e delle riduzioni. Ma fino a quando l'inchiesta non sia stata ultimata non sarà possibile di dire in quali proporzioni siffatte riduzioni verranno adottate, nè sopra quali funzionari esse ricadranno.

Al governo non consta che Nubar pascià abbia espresso un giudizio sopra tali proposte, e nulla sa dei consigli che sir Baring abbia dati in proposito.

Lord Hartington dichiarò poi di avere telegrafato al generale Graham per felicitarlo della vittoria da lui riportata.

Il corrispondente del *Times* a Costantinopoli, il quale aveva affermato pochi giorni sono che la Porta aveva deciso di inviare alle potenze una nota-circolare relativa agli affari d'Egitto, smentisce da se stesso questa notizia, in un telegramma che inviò posteriormente al giornale medesimo. Le assicurazioni che lord Granville ha dato alla Porta, che il gabinetto britannico rispetterebbe i diritti sovrani del sultano, che intavolerebbe negoziati col governo imperiale non appena fossero cessate le ostilità sulle coste del Mar Rosso, che insomma nessun componimento avrebbe luogo rispetto al Sudan, senza il consenso della Porta, queste assicurazioni, dice il corrispondente del giornale della *City*, hanno reso la nota-circolare inutile, almeno per il momento.

L'ultimo *Libro Bleu* distribuito al Parlamento inglese contiene le seguenti informazioni sulla persona di Osman Digma, principale luogotenente del Madhi, e sui di lui precedenti.

Altra volta la famiglia di Osman Digma era ricca ed influente, ma essa subì perdite considerevoli per conseguenza dell'abolizione della tratta degli schiavi.

Osman Digma, il capo della famiglia, divenne allora commerciante girovago a Berber, e con diverse merci visitò dapprima le città di Berber e Kartum, e più tardi il Kordofan. In quest'ultimo paese si trattenne parecchi mesi, e nel luglio 1883 giunse a Suakim con lettere del Madhi per il governatore di quella città, per i prefetti di Sinkar e di Tokar e per altre persone più o meno influenti di quei paesi.

Le autorità egiziane si industriarono per arrestarlo, ma egli si sottrasse. Organizzò una banda numerosa e tentò di impossessarsi di Sinkat. Ma venne respinto e riportò due ferite.

Dopo quel fatto la più parte dei suoi seguaci lo abbandonarono. Ma egli non si perdette di spirito. Raggranellò nuove forze, continuò a tenere la campagna, e l'ottobre dell'anno scorso sconfisse, in vicinanza di Sinkat, due compagnie di fanteria egiziana.

Da allora in poi il prestigio di Osman Digma venne sempre crescendo e giunse all'apogeo in conseguenza delle molte vittorie da lui riportate sulle truppe egiziane.

Abbiamo già riferito il testo dell'interpellanza che, or sono pochi giorni, il deputato Helfy aveva rivolto al ministro presidente sull'alleanza austro-germanica e sulle conseguenze del recente riavvicinamento della Russia alla Germania.

Il signor C. Tisza, presidente del Consiglio dei ministri, rispose all'interpellante che nulla è accaduto che potesse alterare, neanche lievemente, l'indole, lo scopo e l'intimità dell'alleanza stretta che esisteva ed esiste sempre tra l'Austria-Ungheria e la Germania.

« Quest'alleanza, aggiunse il signor Tisza, esiste per il mantenimento della pace europea. Se altre potenze le si avvicinano, senza volersi porre in mezzo tra la Germania e l'Austria-Ungheria e modificare le relazioni che esistono tra questi due imperi, non si può ravvisare in questo fatto che l'effetto della forza dell'alleanza in parola e una garanzia di ciò che tutti desiderano in Ungheria, cioè a dire, del mantenimento della pace.

« Non vi è assolutamente nulla di vero nella notizia pubblicata da un giornale, secondo la quale la Russia vorrebbe turbare la pace ed alterare, avvicinandosi alla Germania, le relazioni amichevoli che esistono tra quest'ultima potenza e l'Austria-Ungheria. »

Il presidente del Consiglio terminò dichiarando che l'alleanza austro-tedesca, che è stata più volte salutata con vivissima gioia in Ungheria, rimane assolutamente intatta.

La Camera e l'autore dell'interpellanza si dichiararono pienamente soddisfatti delle dichiarazioni del ministro.

Nella seduta del 13 marzo del *Reichstag* tedesco, il principe di Bismarck ha preso la parola, prima della lettura dell'ordine del giorno, per spiegare la sua condotta nella questione Lasker. Il cancelliere ha dichiarato che le relazioni fra l'America e la Germania sono state sempre eccellenti, e che nulla è accaduto che potesse modificarle.

« Se la mozione della Camera dei rappresentanti di Nuova York, disse il cancelliere, non fosse stata ispirata che da sentimenti di simpatia per il signor Lasker, io l'avrei trasmessa, senza esitanze, al Palamento, ma questa mozione implicava un apprezzamento sulla carriera politica di questo deputato, i cui amici hanno sfruttato la morte da usurai. »

Queste parole furono accolte con mormorii, e il principe di Bismarck disse che riguardava le interruzioni come un insulto personale.

Il cancelliere continuò quindi spiegando la sua condotta nella questione Lasker; disse che riconosceva i servigi resi dal partito nazionale liberale alla causa del ristabilimento dell'impero germanico, ma che Lasker veniva sempre più scostandosi da questo partito, e che la scissura tra i nazionali liberali ed il governo nel 1878 fu opera sua.

« L'abuso che si è fatto della mozione di condoglianza della Camera americana mi ha spinto, concluse il cancelliere, a rinviarla. Non sono io che mi sia arrogato di giudicare un morto, ma sono coloro che hanno lodato Lasker al di sopra del suo merito. »

La *Schlesische Zeitung*, alla quale i giornali berlinesi attribuiscono una certa autorità, pubblica un articolo sul progetto di legge relativo alla proroga della legge sui socialisti.

« È possibilissimo, dice la *Schlesische Zeitung*, che in certe date circostanze il Reichstag venga sciolto anche prima di Pasqua.

« Il governo desidera che la proroga della legge sui socialisti sia votata il più presto possibile. Ora, il centro ha sempre votato contro la legge, e se questo gruppo resta fedele ai suoi convincimenti, la legge sarà respinta, però che il nuovo partito liberale voterà in massa contro, e questi due gruppi uniti formano la maggioranza del Reichstag. In questo caso non rimarrà che un mezzo per salvare la legge: sciogliere il Parlamento, e fare un appello immediato agli elettori. Le elezioni avendo luogo entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento, e il nuovo Reichstag dovendosi riunire tre mesi dopo, la legge contro i socialisti potrebbe essergli presentata prima del 30 settembre. »

Sono stati comunicati al Reichstag due rapporti in appoggio della domanda di proroga, per due anni, della legge anzidetta. Secondo questi rapporti, che fanno conoscere le misure prese per l'applicazione della legge dopo l'ultima sessione, la democrazia socialista, come lo prova una recente elezione ad Amburgo, ove il candidato socialista ha raccolto dodicimila voti, non avrebbe perduto affatto terreno, anzi si sarebbe notevolmente estesa, mercè la creazione di sindacati professionali.

L'ordinanza del re di Svezia e Norvegia, colla quale si dispone che il signor Selmer, ex-presidente del Consiglio di Norvegia, dovrà cessare di far parte del ministero, dichiara che la sentenza dell'alta Corte non potrebbe menomare le prerogative concesse al re dalla Costituzione.

« I miei doveri di re dell'Unione, dice il re, esigono formalmente che io faccia rispettare i diritti dell'autorità sovrana, che sola può assicurare il mantenimento del patto che unisce i due regni. »

Con una lettera autografa il re esprime tutta la sua riconoscenza al signor Selmer, e gli conferisce l'ordine del Serafino.

Il presidente Arthur trasmise alla Camera dei deputati la corrispondenza relativa all'affare Lasker.

Questa corrispondenza contiene un *memorandum* in cui è riferita la conversazione che il signor Frelinghuysen, segretario di Stato, ebbe col signor Eisendecher, ministro di Germania, quando questi gli consegnò la risoluzione della Camera rinviata dalla Germania, e gli espresse, per ordine del suo governo, il dispiacere del principe di Bismarck di non avere potuto consentire al desiderio espresso dal governo americano formulato dal signor Sargent.

La corrispondenza contiene anche una lettera del signor Frelinghuysen al signor Sargent, in data 10 marzo, nella quale si ripete che la Camera, adottando la sua risoluzione, obbedì soltanto a considerazioni di cortesia e di simpatia.

Questa lettera aggiunge: « Quantunque il rifiuto di trasmettere ufficialmente al Reichstag la risoluzione della Camera dei rappresentanti sia stata risaputa con dispiacere negli Stati Uniti, l'affare non riguarda alcun dicastero del governo degli Stati Uniti. »

In una circolare diretta ai procuratori dei distretti ed agli sceriffi (commissari di polizia), dietro ordine del presidente Arthur, il procuratore generale degli Stati Uniti rammenta essersi sparsa voce che talune persone prestavano mano alla perpetrazione di crimini odiosi, spedendo a bordo delle navi materie esplodenti.

Nessun fatto, dice la circolare, ha potuto citarsi come prova delle accennate voci, e pertanto il presidente non ha potuto prestarvi fede.

Tuttavia il vero onore della nazione esige che gli Stati Uniti sieno immuni da ogni accusa, anche non fondata, e che nulla possa far supporre che vi si tollerino crimini simili diretti contro americani o contro stranieri.

I procuratori sono per conseguenza invitati ad emanare ordinanze le quali regolino l'imbarco di materie esplosive e stabiliscano le penalità contro i contravventori.

Inoltre i procuratori dovranno spiegare tutto il loro zelo per prevenire i tentativi criminosi e punirne i colpevoli.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CAIRO, 16. — Un vapore che lasciò Khartum non è giunto a Berber, benchè sia oltrepassato il tempo necessario per il viaggio.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 16. — Stamane una pubblica riunione approvò una mozione, insistendo per il pagamento integrale e immediato dell'indennità. Gli oratori riversarono sull'Inghilterra la responsabilità della situazione. Fu nominato un Comitato per intercedere dalle potenze il pagamento dell'indennità.

PIETROBURGO, 16. — Il *Journal de Saint-Pétersbourg* smentisce la notizia, pubblicata dallo *Standard*, che parecchie altre tribù turcomanne abbiano offerto di sottomettersi alla Russia.

Parlando dell'Egitto, lo stesso giornale dice che la Russia non prenderà nessuna iniziativa. L'Inghilterra riconobbe da lungo tempo il carattere europeo della questione egiziana; questa deve quindi sciogliersi d'accordo fra tutte le potenze.

BOURG-MADAME, 16. — La delegazione francese rientrò in Francia. Assicurasi che il vescovo ricusò di disarmare i suoi partigiani. È probabile che la Francia blocchi Andorra.

PARIGI, 16. — Alcuni individui che schiamazzavano dinanzi all'Elisée-Montmartre, furono arrestati.

BERLINO, 16. — In una riunione alla quale assistettero 500 membri, il partito progressista approvò all'unanimità la propria fusione col partito liberale.

Oggi vi fu seduta del Consiglio dei ministri sotto la presidenza del principe di Bismarck.

MADRID, 17. — I generali arrestati sono Velarde e Villacampa. Furono pure arrestati Moran, segretario di Zorilla, l'ex-deputato Miguel e un prete.

Presso Moran fu sequestrata una lista dei membri dell'Associazione militare repubblicana.

SUAKIM, 17. — Osman Digna è ritornato a Tamanich; egli ricusa di sottomettersi.

PARIGI, 17. — Il *Journal Officiel* pubblica le nomine di Reverseaux a ministro di Francia a Belgrado, e di Dubail a consigliere d'ambasciata in Roma, al posto di Reverseaux.

LONDRA, 17. — Lo *Standard* ha da Vienna:

« La China è disposta a trattare colla Francia. »

Il *Daily Telegraph* ha dal Cairo:

« La proposta di Gordon di nominare Zabehr governatore del Sudan fu accettata.

« Un dispaccio di Gordon, in data 11 corrente, dice che, pel momento, egli non corre nessun pericolo; raccomanda però di prendere delle misure per casi eventuali. »

Il *Times* ha da Kartum, in data 11 corrente:

« Gordon stabilì il suo campo sull'altra riva del Nilo Azzurro per impedire agli insorti di avanzarsi. »

Il *Times* ha da Costantinopoli:

« Lord Granville proporrebbe che si mandasse una guarnigione turca a Suakim. »

Il *Times* crede tale notizia sia assurda.

Gladstone è uscito in carrozza.

ADEN, 17. — La Navigazione Generale ha stabilito due viaggi mensili tra Aden e Assab. Partenze da Aden il 10 e il 21; partenze da Assab il 4 e il 18 di ogni mese. Furono inoltre stabiliti due altri viaggi mensili: l'uno tra Assab, Hodeida e viceversa; il secondo tra Assab, Hodeida, Massawa e viceversa.

CAIRO, 17. — È morta la madre del kedivè.

SUAKIM, 17. — Graham e Hewett conferirono con trenta sceicchi amici. Gli sceicchi dichiararono che non potrebbero attualmente garantire la sicurezza del paese e la libertà delle comunicazioni senza l'aiuto degli inglesi.

MONTEVIDEO, 16. — È giunto ieri il piroscafo *Europa*, della linea *La Veloce*.

PARIGI, 17. — Il comandante della divisione navale francese, alle Antille, annunzia che il governo di Haiti ha ammesso, in massima, le domande d'indennità formulate dai governi esteri.

MADRID, 17. — Il governatore militare di Madrid conosceva, da un mese, i tentativi per fare insorgere i suttufficiali, parecchi dei quali ne avevano informati i loro capi.

Parecchi arresti furono operati nelle provincie, in seguito alla scoperta della cospirazione.

Il ministero non intende punto di sospendere le garanzie costituzionali, nè di rimandare le elezioni.

Il telegrafo tra Cadice e le Canarie fu ristabilito.

LONDRA, 17. — La voce che correva alla Borsa, che Gladstone abbia date le dimissioni, è ritenuta senza fondamento.

BAC-NINH, 17. — La colonna Brière arriverà domani a Thain-Guyen. Il nemico è scomparso dinanzi ad essa.

La colonna Négrier raggiunse le truppe chinesi presso Phu-Lang-Ciang; passò la riviera e prese il forte Phu-Lang. Le sue perdite sono di tre morti e alcuni feriti. Essa continua ad inseguire il nemico.

SOFIA, 17. — Koiander, nuovo agente diplomatico russo, è arrivato.

CAIRO, 17. — I funerali della madre del kedivè, morta la notte scorsa, avranno luogo oggi.

PALERMO, 17. — Il piroscafo *Gottardo*, della Navigazione Generale Italiana, è partito stamani, diretto per Gibilterra e New-York.

PARIGI, 17. — Un dispaccio privato da Madrid reca che i cospiratori volevano impadronirsi del palazzo reale nel momento della riunione del Consiglio dei ministri.

LONDRA, 17. — Il *Daily News* fa intravedere la possibilità dello scioglimento del Parlamento.

LONDRA, 17. — Il bollettino della salute di Gladstone, pubblicato nel pomeriggio, reca che il malato soffre sempre di catarro laringeo e che gli sono necessari il silenzio ed il riposo. La voce della sua dimissione è considerata come falsa. Gladstone andrà probabilmente domani in campagna. Tornerebbe a Londra giovedì.

PARIGI, 17. — Un altro dispaccio di Millot, datato da Bac-Ninh, 17, annunzia che Négrier e Brière raggiunsero i ribelli e li scacciarono di posizione in posizione. Il nemico, sbaragliato, abbandonò cannoni, munizioni e bandiere.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 17 marzo 1884

Presidenza del Presidente TECCHIO.

La seduta è aperta alle 2 45.

Canonico, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Di Fiano e **Di Sartirana** introducono il senatore **Di Sambuy** che presta giuramento.

Presidente rammenta avere il Senato nella sua ultima seduta incaricato la Presidenza di adottare quelle provvidenze che le paressero del caso perchè il Senato fosse rappresentato alle onoranze funebri per il compianto Quintino Sella. Essendo giunto dal prefetto di Novara l'annunzio che, per espressa volontà del defunto e della sua famiglia, nessuna funebre onoranza pubblica avrebbe avuto luogo, la Presidenza ha dovuto astenersi in proposito da ogni deliberazione. Inoltre la Presidenza ha deliberato che l'aula delle sedute del Senato sia per 15 giorni parata a lutto e che un busto di Quintino Sella venga posto nelle sale del Senato.

Quest'ultima proposta, messa ai voti, è approvata alla unanimità.

Discussione del progetto: Bonificamento delle regioni di malaria.

Presidente. Procederassi alla discussione del progetto: « Bonificamento delle regioni di malaria » di iniziativa del senatore Torelli.

Torelli dichiara di consentire che la discussione si apra sul progetto come venne modificato dall'Ufficio centrale.

Canonico, *segretario*, legge il progetto.

Torelli rammenta avere, sono già oltre tre anni, presentato un piccolo progetto perchè fossero migliorate le condizioni degli impiegati ferroviari nelle regioni di malaria. Rammenta inoltre che nel 1878 il Parlamento ordinò l'inchiesta ferroviaria, e di avere fatto parte della Commissione che fu incaricata della inchiesta. Fu fino da allora che l'oratore pensò di rivolgere la sua attenzione ad un ramo speciale del problema ferroviario, al ramo cioè igienico. Prima conseguenza delle osservazioni dell'oratore fu la presentazione del pro-

getto suaccennato, e da questo primo progetto venne poi l'altro che oggi si trova davanti al Senato.

Espone le ragioni del progetto. La Commissione dell'inchiesta ferroviaria diede per risultato che, sopra 8300 chilometri di ferrovie, oltre 3700 corrono in regioni di malaria più o meno grave. Espone le condizioni di particolare intensità di malaria in talune località. Le spese per malattie, per surrogazioni, per soprassoldi, rese necessari dalla malaria lungo le ferrovie, importano una somma minima di un milione e mezzo all'anno. Nota che la malaria tende costantemente ad estendersi.

Non viene a proporre che si capitalizzi tutto il milione e mezzo della spesa annua prodotta dalla malaria, cioè 30 milioni, per attuare rimedi contro di essa. Ma crede che della somma della spesa si possa almeno capitalizzare il terzo, ed impiegare così 10 milioni in bonifiche contro questo malanno, che nel corso dei secoli ha distrutte e seppellite numerosissime città e fatte vittime infinite.

I dieci milioni avrebbero da essere impiegati specialmente nel bonificare le regioni di malaria grave, attraverso alle quali passano da 1200 chilometri di ferrovie.

Comprende perfettamente che, per sopprimere ogni tributo alla Dea Febbre, ci vorranno sacrifizi tali che non si possono esattamente calcolare, ma i dieci milioni ci farebbero fare un primo passo considerevole.

Le statistiche dell'esercito per il quinquennio 1875-1879 diedero il risultato che, durante il quinquennio stesso, furono 115 mila i soldati che vennero ricoverati negli ospedali divisionali per effetto di infezioni malariche. Cioè una media di 24 mila soldati all'anno, senza contare quegli altri che furono ricoverati in ospedali civili.

Ricorda che il Ministro dei Lavori Pubblici Baccarini consentì nell'idea che fosse da affrontare nella sua integrità il problema della malaria, non solo sotto l'aspetto ferroviario, ma anche in generale, e nel senso di intraprendere il risanamento radicale delle regioni di malaria.

A questo fine si pensò di avvalersi del concorso dei 259 Consigli sanitari esistenti nel Regno.

Fu infatti scritto ai detti Consigli, e dopo un anno e mezzo se ne ebbero le risposte.

Furono 22 le provincie che mandarono anche carte topografiche. Altre risposero di non avere fondi. Alcune di dette carte, come quelle delle provincie di Roma, di Siracusa, di Cremona, sono perfette e quali veramente si desideravano.

Espone le difficoltà che si presentavano per formare la carta generale della malaria. Il Ministro della Guerra diede ogni aiuto per mezzo dell'Istituto topografico militare di Firenze. Le provincie, a ciascuna delle quali fu mandato un esemplare della pianta topografica della provincia stessa, rinviarono la detta carta con sopra segnate le parti della provincia infette da malaria. E così potè essere composta la carta generale.

Una carta esatta della malaria non potrà mai aversi, anche per ragione delle mutevolissime influenze atmosferiche. Bisogna contentarsi delle medie. In generale si è potuto riscontrare che le informazioni raccoltesi in proposito sono più che altro dirette a mitigare la dura verità. La carta che si è compilata è già di per sè spaventevole. Essa lo sarebbe di tanto più se potesse essere rigorosamente esatta. (L'oratore si riposa.)

Riprendendo il suo discorso, l'oratore indica le modificazioni che l'Ufficio centrale ha dovuto introdurre nei suoi lavori e nel progetto, in seguito alla avvenuta approvazione del progetto sulla bonifica dei terreni paludosi.

Dimostra con dati statistici che le linee ferrate che passano per le regioni di malaria sono quelle che danno minore reddito.

Parla delle ferrovie calabre, lungo le quali la malaria manifesta i suoi influssi più perniciosi, e ne trae argomento per dimostrare fino a qual punto la malaria possa esser dannosa all'esercizio ferroviario. Soggiunge che fortunatamente i rimedi contro la malaria saranno più facili ad applicarsi alle dette ferrovie che altrove. Ricorda di quale dolce e saluberrimo clima godesse altra volta la Magna Grecia, e come fiorissero splendidamente le repubbliche di quella regione, quali, ad esempio, quelle di Sibari e Cotrone. Ora non esiste più nulla di quegli splendori. Invece di otto milioni di abitanti che può calcolarsi che la Magna Grecia contenesse al tempo antico, ora non rimangono che 150 mila abitanti a lottare colla febbre.

Sostiene che, mentre i privati non possono in quelle regioni intraprendere grandi operazioni di bonifica, allo Stato ciò costerebbe poco se esso volesse valersi, per esempio, dei treni ferroviari che vi corrono vuoti per trasportare i lavoratori.

Dimostra che la malaria dal 1860 in poi è in continuo aumento. Come cause principali di questo aumento devono contarsi le *cave di prestito* per la costruzione dei terrapieni e delle colmate per le strade ferrate, e deve poi contarsi la orrenda distruzione dei boschi per il legname necessario allo sviluppo ed alla sistemazione delle linee ferroviarie. Accenna località nelle quali, prima del 1860, non c'era malaria, mentre vi è ora, ed altre località dove la malaria era meno intensa di quello che ora sia.

Fa notare il grave danno e il grave pericolo a cui si troverebbe esposta l'Italia se essa dovesse procedere nello ulteriore sviluppo delle sue reti ferroviarie senza togliere la malaria, che è la massima ragione della passività di molte delle nostre linee attuali.

Conchiude dicendo che il progetto, oltre ad avere un alto scopo igienico ed umanitario, è un progetto che implica una seriissima ragione finanziaria. Per queste ragioni l'oratore raccomanda al Senato di accoglierlo. (*Bene*)

Presidente, sapendo che i signori Ministri hanno da parlare a lungo, ed attesa l'ora già inoltrata, rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta è levata a ore 5.

Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.

1. Seguito della discussione del progetto di legge: Bonificamento delle regioni di malaria. (n. 17)
2. Perenzione di istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti. (n. 81)

Dopo la seduta pubblica:

Riunione in Comitato segreto per la discussione del resoconto consuntivo delle spese del Senato per l'esercizio 1883, e progetto di bilancio per l'esercizio dal 1° gennaio al 30 giugno 1884 (nn. XII e XIII).

NOTIZIE DIVERSE

Onore al merito. — Annunziamo con piacere, scrive la *Perseveranza* del 6, che S. M. il Re, apprezzando il valore delle varie e importanti pubblicazioni scientifiche ed artistiche, edite dall'egregio commendatore Ulrico Hoepli, della nostra città, gli ha ora conferito di *motu proprio* la grande medaglia d'oro, sul cui diritto si legge: « *Al commendatore Ulrico Hoepli, editore, benemerito dell'arte e della scienza, 1884* » e nel rovescio c'è l'effigie di Re Umberto.

Una lettera assai lusinghiera accompagna questa rara e meritata onorificenza, data come segno « della stima e benevolenza che S. M. ha per il nostro editore, » ravvisando, specie nelle ultime sue pubblicazioni, « un nobile saggio della costante operosità nel dare incremento alle arti belle e alle scienze, verso le quali egli ha saputo acquistarsi particolari titoli di merito. »

Le edizioni Hoepli, di cui molte ebbero l'onore di parecchie traduzioni, furono in questi giorni premiate con diploma e medaglia d'oro dalla *Foreign Exhibition in Boston U. S.*, e anche di questa distinzione ci compiacciamo, in quanto non viene solo a premiare i seri e coraggiosi intendimenti dell'editore Hoepli, ma a mostrare come pure sieno stimate all'estero le pubblicazioni scientifiche italiane.

Notizie marittime. — La mattina del 6, scrive la *Gazzetta di Messina*, la pirocorvetta americana *Lancaster* è entrata nel nostro bacino di carenaggio. La *Lancaster* è la prima nave da guerra che entri nel nostro bacino.

Seconda fiera internazionale di cavalli a Monaco di Baviera. — Il conte de Törring-Jettenbach, presidente della Società d'incoraggiamento delle razze di cavalli in Baviera, annunzia che nelle giornate 2, 3 e 4 aprile 1884 avrà luogo a Monaco di Baviera la seconda fiera internazionale di cavalli di lusso, da razza e da lavoro unitamente ad una esposizione con distribuzione di premi e ad una lotteria. A quest'ultima sarà allogata la somma di 80,000 marchi; verranno estratti completi equipaggi, cavalli da sella e da tiro, oggetti di selleria, arnesi da scuderia, ecc. ecc.

Il numero di 36 cavalli destinati alla lotteria sarà comperato esclusivamente alla suddetta fiera.

Saranno distribuiti 10,000 marchi in 36 premi tra i cavalli concorrenti alla esposizione secondo il programma stabilito.

I mercanti e venditori avranno libera scelta o di mettere i loro cavalli in vendita sulla piazza del mercato, Neuer Heumarkt, o di aspettare i compratori nelle stalle a ciò destinate.

Le vaste ed ariose stalle del macello comunale, situate in vicinanza immediata della stazione meridionale di Monaco, verranno espressamente ridotte a questo scopo. In caso di occorrenza la Società terrà a disposizione altre stalle.

Le lettere d'informazione, come pure le richieste tanto di programmi del mercato, quanto di prospetti della distribuzione dei premi, ossia della lotteria, sono da indirizzarsi per Monaco di Baviera, Burgstrasse 12, al barone Carlo Ostini, membro del Comitato, il quale ha assunto l'incarico della corrispondenza della Società coll'Italia, e darà tutti i ragguagli necessari.

La situazione geografica della capitale della Baviera è particolarmente favorevole a tutti gli amatori e compratori, che dall'Italia intenderanno approfittare dell'occasione della fiera suddetta. Prenderanno parte alla medesima buon numero di mercanti delle maggiori città della Germania, dell'Austria e del Belgio, cosicchè vi saranno indubitabilmente in vendita almeno 1000 cavalli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 6 luglio 1875, n. 2583, colla quale venne dichiarata di pubblica utilità la sistemazione del Tevere;

Veduto il piano particellare degli stabili da occuparsi pei lavori di sistemazione preindicata, pubblicato nei modi di legge e nel quale sono compresi gli stabili entro descritti;

Veduto il decreto prefettizio 12 gennaio 1884, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate coi proprietari per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 14 febbraio 1884, col n. 7885, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Roma, notificato ai proprietari interessati, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma, per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali dello stabile rappresentato dalla indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto e a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 4 marzo 1884.

Per il Prefetto: RITO.

ELENCO *descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione.*

Fancelli Saverio fu Salvatore, Paolucci Carlotta vedova di Fancelli fu Simone, tutrice dei figli Carlo ed Alfredo Fancelli, tutti domiciliati a Roma — Porzione della casa posta in Roma, via dell'Armata, n. 41, distinta in mappa col n. 132 sub. 1, confinante a levante colla residua parte di casa di proprietà Vesci, a mezzogiorno col fiume Tevere, a ponente colla sponda del Tevere, a settentrione colla via dell'Armata. Indennità stabilita, lire 10,000

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 17 marzo.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	15,9	7,6
Domodossola	coperto	—	18,7	8,5
Milano	sereno	—	19,1	8,3
Verona	sereno	—	20,0	7,0
Venezia	sereno	calmo	15,8	6,9
Torino	1/2 coperto	—	18,4	9,5
Alessandria	sereno	—	18,6	5,0
Parma	sereno	—	18,4	5,6
Modena	nebbioso	—	18,6	6,1
Genova	sereno	calmo	18,6	12,1
Forlì	sereno	—	16,6	7,0
Pesaro	sereno	calmo	12,6	2,0
Porto Maurizio	sereno	calmo	17,9	11,4
Firenze	sereno	—	20,6	5,3
Urbino	sereno	—	13,0	5,2
Ancona	sereno	calmo	14,0	7,2
Livorno	1/4 coperto	calmo	22,1	8,5
Perugia	sereno	—	16,9	7,2
Camerino	sereno	—	13,0	5,0
Portoferraio	3/4 coperto	legg. mosso	16,9	10,0
Chieti	sereno	—	12,8	4,3
Aquila	sereno	—	15,9	2,1
Roma	sereno	—	18,0	5,7
Agnone	sereno	—	15,1	—
Foggia	sereno	—	17,4	1,6
Bari	sereno	calmo	14,0	2,8
Napoli	sereno	calmo	18,0	9,6
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	15,1	1,8
Lecce	sereno	—	14,1	5,3
Cosenza	sereno	—	16,6	4,6
Cagliari	1/4 coperto	mosso	19,5	7,0
Tiriolo	sereno	—	12,1	3,9
Reggio Calabria	sereno	calmo	17,2	10,5
Palermo	sereno	calmo	19,1	7,1
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	17,0	8,6
Caltanissetta	sereno	—	14,0	4,6
Porto Empedocle	1/4 coperto	legg. mosso	17,5	11,0
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	17,4	12,2

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 17 marzo 1884.

In Europa pressione decrescente al sud-ovest, minima (746) all'estremo nord-est; massima (774) sulla Transilvania. Algeria occidentale 758.

In Italia nelle 24 ore tempo buono; barometro leggermente disceso al nord, salito al sud; venti deboli.

Stamane cielo sereno quasi dovunque; venti deboli e vari; barometro livellatissimo a 770 mm. sul continente e sulla Sicilia, a 768 mm. a Portotorres.

Mare calmo quasi dovunque.

Probabilità: buon tempo; venti deboli.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

17 MARZO 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare .	770,5	770,2	769,4	770,7
Termometro . . .	8,2	17,4	16,9	11,4
Umidità relativa .	75	40	48	85
Umidità assoluta .	6,12	5,92	6,85	8,68
Vento	N	calmo	W	W
Velocità in Km. .	3,0	0,0	debole	debolissimo
Cielo.	sereno caliginoso	sereno caliginoso	sereno rare nubi	sereno rare nubi

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 17,8 R. = 14,24 | Min. C. = 5,7 R. = 4,56.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 17 marzo 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° luglio 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° gennaio 1884	—	—	—	—	93 55	—	93 55	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	96 45	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount.	»	—	—	94 60	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicemb. 1883	—	—	96 65	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0.	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma . . .	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1883	—	500	448 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana.	1° gennaio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1000 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	555 »	—	—	—	—	—	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1883	500	500	476 50	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	584 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1883	500	500	—	—	463 »	—	463 »	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	—	—	—	—	—	—	-
Id. Vita (oro).	»	250	125	—	—	—	—	—	—	-
Società Acqua Pia antica Marcia. . .	1° gennaio 1884	500	500	875 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta.	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	—	—	—	—	—	522 »	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas.	1° luglio 1883	500	500	—	—	—	—	—	1228 50	—
Compagnia Fondiaria Italiana.	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche . . .	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba. .	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0 .	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1884	500	256	504 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	519 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 12 $1/2$
	Parigi	chèques	—	—	—
3 0/0	Londra.	90 g.	—	—	25 04
		chèques	—	—	—
4 0/0	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
4 0/0	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 $1/2$ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

PREZZI FATTI:

Società Italiana per condotte d'acqua 523 50, 521 50, 521 fine corr.
Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 1227, 1228, 1230 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 15 marzo 1884:

Consolidato 5 0/0 lire 93 430.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del sem. in corso lire 91 260.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 57 033.
Consolidato 3 0/0 nominale senza cedola lire 55 436.

V. TROCCHI, *presidente*.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno 1884, il giorno 6 marzo, in Trapani,

Ad istanza del signor maestro Antonino Giacalone fu Mariano, domiciliato e residente in Santa Ninfa, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione della Commissione del 28 febbraio 1882,

In esecuzione del decreto emesso dal Tribunale civile di Trapani in data del 13 maggio 1882, col quale è stata autorizzata la citazione per pubblici proclami mediante l'inserzione nel Foglio degli annunzi giudiziari, e nel Giornale ufficiale del Regno, siano avvisati i signori:

1. Accardi Giuseppe fu Gaetano.
2. Martino Rosario fu Antonino.
3. Accardi Giuseppe e sac. Antonino fu Francesco, non che i coniugi Rosolia Accardi e Sinacori Nicolò, quest'ultimo autorizzante la propria moglie.
4. Vaccaro Salvatore fu Giacomo ed Augello Francesco fu Giuseppe.
5. Carlo Augello fu Giuseppe.
6. Pietro, Giuseppe, Salvatore, Vincenzo ed Antonino Biondo di Antonino.
7. Sac. Vito Biondo fu Nicolò.
8. Di Leonardo Angelo e Vito fu Francesco, e Di Leonardo Francesco di Vito.
9. Barbara Giuseppe fu Vincenzo.
10. Granozzi Tommaso fu Baldassare.
11. Maestro Ignazio Lo Curto fu Francesco, qual padre ed amministratore dei beni dei suoi figli minori Marianna, Francesco, Giuseppe ed Antonino Lo Curto, figli di detto Lo Curto Ignazio e della defunta Rosaria Giacalone, nonchè la signora Marianna Riggio, vedova di Giacalone Giuseppe fu Gaspare.
12. Notar Vincenzo Granozzi.
13. Maggio Giuseppe di Gaspare.
14. Lumia Saverio di Vincenzo.
15. Di Stefano Angelo di Mariano.
16. Mauro Biagio fu Antonino.
17. Augello Francesco fu Benedetto.
18. Cardella Antonino.
19. Augello Natale fu Benedetto.
20. Girolamo Patti fu Vincenzo.
21. Accardi Antonino fu Giuseppe.
22. Bianco Antonino e Mariano fu Francesco, e coniugi Bianco Giuseppa e Truglio Vito fu Filippo, quest'ultimo autorizzante la moglie.
23. Coniugi Mauro Brigida e Saverio Lumia, questo marito autorizzante.
24. Sinacori Marco fu Vincenzo.
25. Biondo Gaspare fu Nicolò.
26. Di Simone Vincenzo fu Giuseppe.
27. Di Stefano Calogero fu Paolino.
28. Di Stefano Michele fu Giuseppe.
29. Donato sac. Saverio.
30. Orsola Di Stefano fu Mariano.
31. Coniugi Giovanna Ditta e Gaspare Coppola, questi autorizzante.
32. Granozzi Ignazio fu Baldassare.
33. Coniugi Antonia Giambalvo di Giuseppe e Mariano Biondo di Rosario, questi per autorizzare la moglie.
34. Giambalvo Angela, vedova di Antoni Vincenzo, e Vincenzo Bianco, coniugi, la Giambalvo madre ed amministratrice dei beni dei minori Vincenzo, Giuseppe e Michele di Antoni, ed il Bianco marito autorizzante.
35. Giambalvo Giuseppe fu Michele.
36. Genco Vittorio fu Vito.
37. Coniugi Giuseppe Granozzi e Caterina Di Stefano, Granozzi Baldassare, Orsola e Maria Ludovica, il Granozzi Giuseppe, tanto nel nome proprio che qual marito autorizzante, non che qual amministratore dei figli minori Marietta, Vincenzo Errico, Vito, quali tutti coeredi del fu Rosario Granozzi di Giuseppe.
38. Felicia Maggio, vedova di Francesco Grimaldi, tanto nel nome proprio che come amministratrice dei beni dei figli minori Vito, Provvidenza, Ninfa e Girolama Grimaldi, non che Vincenzo e Giuseppa Grimaldi fu Francesco, coniugi Rosa Grimaldi e Rocco Palermo, questi per autorizzare la moglie.
39. Granozzi Tommaso fu Ignazio.
40. Patti Generosa, vedova di Saverio Accardi, tanto nel nome proprio, che quale amministratrice di Giovanni, Giuseppe e Saverio Accardi, figli.
41. Antonino e Tommaso Cardella fu Vito, Amari Giovanni fu Crispino, Francesco Bianco fu Vito.
42. Scuderi Saverio fu Ignazio, Leggio Saverio fu Angelo, coniugi Girolama Leggio e Giuseppe Grimaldi di Vincenzo, coniugi Leonarda Leggio e Biagio Ciravolo, coniugi Margherita Leggio e Biondo Vincenzo fu Antonino, Leggio Angelo, Francesco e Saverio fu Pietro. — I Grimaldi, Ciravolo e Biondo per autorizzare le rispettive mogli.
43. Granozzi Giuseppe fu Baldassare.
44. Granozzi Pietro fu Baldassare.
45. Lumia Vincenzo fu Saverio.
46. Accardi sac. Antonino fu Francesco, Biondo Filippo di Antonino e Lodato Calogero fu Giacomo, quale tutore di Lodato Gioja, Maria fu Liborio.
47. Giacalone Stefano fu Gaspare e Biondo Giuseppe fu Antonino.
48. Donato Alessio fu Saverio e Giacalone Mariano fu Gaspare.
49. Grimaldi Giuseppe, inteso Pizzarello.
50. Coniugi Biondo Angela ed Antonino La Rosa fu Giuseppe, questi tanto nel nome proprio che autorizzante la moglie, non che i coniugi La Rosa Brigida e Sala Vincenzo, questi per autorizzare la moglie.
51. Pietro Biondo di Antonino.
52. Lo Curto Saverio fu Saverio, Bianco Antonino fu Francesco, Mauro Biagio di Giovanni di Gaspare, non che i coniugi Rallo Francesca, d'ignoti, ed Amari Giovanni fu Crispino, questi per autorizzare la moglie.
53. Coniugi Paola Bellafiore e Spina Filippo, questi per autorizzare la moglie, Giuseppa Morreale vedova di Giuseppe Bellafiore, tanto nel proprio nome che quale amministratrice dei beni di Alberto, Vincenzo, e del defunto Vito Bellafiore, minori.
54. Patti Vito fu Vincenzo.
55. Piazza Napoleone fu Vito.
56. Sala Vincenza, vedova di Antonino Mistretta, tanto nel nome proprio che quale amministratrice dei minori Maria e Ninfa Mistretta, coniugi Vito Giambalvo e Caterina Mistretta, coniugi Francesco Vaccaro e Vita Mistretta. I Giambalvo e Vaccaro per autorizzare le rispettive mogli.
57. Patti Vincenzo di Vito.
58. Patti Francesco fu Vincenzo.
59. Piazza Antonino fu Vito.
60. Pellicani Giuseppe fu Giuseppe.
61. Spina Antonino fu Vito.
62. Biondo Antonia, vedova di Sant'Angelo Vincenzo, Vita, Giuseppa, e Trinetta Sant'Angelo.
63. Sinacori Marco fu Vincenzo, coniugi Francesca Genco e Luciano Sanseri Pirotti. Il Sanseri per autorizzare la Genco.
64. Valenti Carmelo fu Atanasio.
65. Coniugi Giuseppe Trombino ed Antonia Sinacori, Concetta Leggio, qual madre ed amministratrice dei beni di Maria Sinacori, figlia minore. Il Trombino per autorizzare la moglie.
66. Sala Tommaso fu Antonino.
67. Trombino Vito fu Giuseppe e Trombino Giuseppe di Vito.
68. Patti Girolamo e Granozzi Ignazio di Tommaso.
69. Saladino Antonino fu Antonino, inteso Gallazzo.
70. La Rosa Giuseppe di Antonino.
71. Chiaramonte Vito fu Salvatore e Bellafiore Alessio.
72. Vincenzo Patti di Giovanni.
73. Antonietta Patti e Nicolò Patti di Giovanni, coniugi, Margherita, Vincenza e Girolama Patti, non che Patti Francesco, tanto nel nome proprio, che come amministratrice dei beni di Girolama Patti, minore, quali eredi testamentarie del defunto sacerdote Saverio Patti.

Tutti domiciliati e residenti in Santa Ninfa, meno del signor Ignazio Granozzi ch'è domiciliato in Partanna, e Lumia Vincenzo, ch'è domiciliato in Partinico, e Vincenzo Patti di Giovanni, domiciliato e residente in Trapani.

Che in seguito alla sentenza di questo Tribunale civile del 29 dicembre 1883, con la quale venne ordinato che il giudizio iniziato dall'istante con le citazioni dei giorni 13 maggio, 31 agosto, 20 ottobre, 7 novembre, 8 dicembre 1882 e 26 gennaio 1883, non che del 5 e 29 giugno, 5 settembre e 7 novembre 1883, relativo alla divisione dell'ex-feudo Buturro, fosse proseguito col rito formale, l'istante insistendo nelle domande spiegate con detti atti di citazione continuerà come venne disposto dal Tribunale la causa col rito formale, perlocchè il signor Antonio Guccione, procuratore legale, costituito in detti atti di citazioni, continuerà a rappresentarlo e difenderlo, e depositerà nel termine di legge nella cancelleria del detto Tribunale civile il relativo mandato, non che gli atti tutti della causa, compresa la sopra calendata sentenza del Tribunale in data del 29 dicembre 1883, e pubblicata il 31 detto.

Quindi restano avvisati i sopra notati signori Accardi Giuseppe fu Gaetano, Martino Rosario fu Antonino e compagni, domiciliati e residenti come sopra, per comparire nel termine di giorni dodici all'udienza del suddetto Tribunale civile, onde sentire far dritto alle domande tutte spiegate colle citazioni sopra descritte.

E ciò per averne legale scienza per non ignorarlo, e per tutti gli effetti di legge, salvo ogni dritto, ed ogni azione, in generale forma.

Trapani, li 6 marzo 1884.

1506 ANTONIO GUCCIONE.

(2ª pubblicazione)

AVVISO
per svincolo di cauzione notarile.

A termini dell'articolo 38 della legge 6 aprile 1879, n. 4817, delle modificazioni ed aggiunte alla legge 25 luglio 1875, n. 2786 (Serie 2ª), si rende noto come la signora Teresa Bisio, vedova di Natale Massa, nella sua qualità di unica figlia ed erede testamentaria del di lei padre signor notaro Francesco Bisio, nel suo vivente esercente in Genova, presentava ricorso al Tribunale civile di Genova per lo svincolo della cauzione dallo stesso prestata per l'esercizio del notariato, e come lo stesso Tribunale emanasse il seguente decreto, alla data dell'undici febbraio spirante:

Il Tribunale civile e correzionale di Genova, sezione 2ª,

Intesa in camera di consiglio la relazione degli atti, fatta dal giudice delegato, e lette le conclusioni del Pubblico Ministero, 4 febbraio corrente,

Prima d'ogni cosa manda alla ricorrente Teresa Bisio vedova Massa di far fede dell'avvenuta denunzia all'autorità finanziaria della successione di cui si tratta, di dare esecuzione agli incumbenti specificati nel primo capoverso dell'art. 38 della legge sul Notariato 6 aprile 1879, n. 4817, e di presentare inoltre l'atto giudiziale di notorietà menzionato al n. 3 dell'articolo 82 del regolamento sul Debito Pubblico, approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, salvo in seguito di procedere come sarà di ragione.

Genova, 11 febbraio 1884.

Lago v. p.
Bonfiglio v. c.

E ciò tutto agli effetti che di legge.

Genova, 29 febbraio 1884.

1293 LUIGI COSTA proc.

(2ª pubblicazione)

AVVISO
di vendita all'incanto.

A senso e per gli effetti dell'art. 827, ultimo comma Codice di procedura civile, si deduce a pubblica notizia che il giorno 5 del venturo aprile, alle 9 antimeridiane, in Genzano di Roma, col ministero del sottoscritto, e nel suo studio, via Sforza, 17, si procederà alla vendita, mediante pubblico incanto, di una vigna nell'Agro romano, quarto Montecagnolo, di are 46 21 circa, di comproprietà dei figli ed eredi di Silvestri Giovanna, vedova di Luigi Orazi, domiciliati in Genzano di Roma.

Il suddetto immobile sarà esposto all'asta in un solo lotto, al prezzo e condizioni di cui al relativo avviso, visibile nello studio del sottoscritto, assieme con altri documenti.

Genzano di Roma, 8 marzo 1884.

1366 M. MAZZONI notaio.

(2ª pubblicazione)

Domanda di svincolo di cauzione.

I signori Alessandrina Finazzi, cavaliere avvocato Antonio, avvocato notaio Edoardo, Carlotta moglie Finazzi, sottotenente Tommaso, Arnaldo e Maddalena madre e figli Maggiora-Vergano presentarono al Tribunale civile d'Asti domanda per lo svincolo della cauzione prestata dal notaio commendatore Giuseppe Ernesto Maggiora-Vergano, già residente in Asti, coll'ipoteca dei due certificati della rendita sul Debito Pubblico dello Stato 21 ottobre 1862, numeri 447233, 447234, di lire 80 e lire 40.

Coloro che avessero ragioni di opporsi al detto svincolo devono uniformarsi al disposto dell'articolo 38 della legge 25 maggio 1879, num. 4900 (Serie 2ª).

Asti, 28 febbraio 1884.

1202 BOTTINI proc.

(2ª pubblicazione)

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI VITERBO.

Estratto di bando per vendita giudiziale.

Si avvisa che nella pubblica udienza del giorno ventuno aprile 1884, alle ore dieci del mattino, si procederà, ad istanza del signor Giovanni De Felici, di Vetralla, in danno del signor Galli Francesco, parimente di Vetralla, allo incanto degli stabili qui appresso descritti, sul prezzo offerto dal creditore istante, cioè di lire 2414 40 pel primo lotto, e di lire 412 80 pel secondo lotto, e colle condizioni specificate nel bando depositato nella cancelleria del Tribunale suddetto.

Fondi da subastarsi.

1. Porzione della mola con terreno annesso, situata nel territorio di Vetralla, in contrada Fosso di Grignano, livellaria per metà al conte Carpegna, distinta in catasto col n. 572, sez. 3ª, confinante col terreno stesso, distinta dai numeri di mappa 571, 573, 574 e 575, della quantità detto terreno di ettari 2 07 50, confinante coi beni della popolazione di Vetralla da un lato, e da ogni lato col fosso, del tributo diretto complessivo verso lo Stato di lire 40 24.

2. Una casa situata in Vetralla, contrada Via Cassia, distinta dai numeri civici 84 e 83 rosso, composta di sei vani e più soffitti, confinante colle mura castellane, con Vincenzo Piergiovanni, con Girolamo Galli e con Antonio Calamita, livellaria oggi al Demanio, segnata in mappa coi numeri 351 sub. 3, 4212, 4218, gravata del tributo diretto verso lo Stato di lire 6 e cent. 88.

Li 11 marzo 1884.

1541 GALANDRELLI DOMENICO proc.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO D'ASTA per l'appalto della fornitura di quintali 4000 piombo in pani alla Manifattura dei tabacchi in Torino.

Si fa noto che nel giorno 5 del prossimo mese di aprile, alle ore due pomeridiane, avrà luogo presso la Direzione generale delle gabelle un pubblico incanto, mediante offerta segreta, per l'appalto della fornitura di quintali 4000 piombo in pani alla Manifattura dei tabacchi in Torino.

Il piombo deve essere perfettamente conforme al campione, che trovasi visibile presso la Manifattura dei tabacchi in Torino e presso il Magazzino dei tabacchi greggi esteri in San Pier d'Arena.

Le condizioni dell'appalto sono indicate in apposito capitolato d'oneri, ostensibile presso la Divisione X della Direzione generale delle gabelle, presso le Intendenze di finanza di Genova, Livorno, Napoli, Ancona, Roma, Venezia, Milano, Torino, Palermo, Messina, Catania, Firenze, Bologna, Cagliari e Sassari, nonchè presso tutte le Manifatture dei tabacchi ed i Magazzini di deposito tabacchi greggi in San Pier d'Arena ed in Livorno.

L'appalto sarà tenuto con le norme e colle formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5832.

I concorrenti all'asta devono presentare all'ora e giorno suindicati, in piego suggellato, alla suddetta Direzione generale delle gabelle, la loro offerta in iscritto, conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide devono:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere il prezzo che si richiede per ogni quintale di piombo;
3. Essere garantite mediante il deposito di lire ottomila in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana calcolata al prezzo medio della settimana antecedente a quella dello incanto e risultante dai listini ufficiali della Borsa di Roma.

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, oppure fatte per persona da dichiararsi, si riterranno come non presentate.

L'asta è aperta sul prezzo di lire 31 50 per ogni quintale di piombo.

L'aggiudicazione provvisoria dell'appalto avrà luogo a favore del concorrente dal quale sarà offerto un prezzo inferiore o per lo meno eguale a quello che si troverà indicato nella scheda segreta ministeriale.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto a garanzia degli obblighi contratti verso l'Amministrazione.

Con successivo avviso sarà indicato il termine perentorio (fatali) entro il quale saranno ammesse offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quella per la inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Roma, li 15 marzo 1884.

Dalla Direzione generale delle gabelle
Il Direttore capo della Divisione X ff.: ROBERTO SANDRI.

Offerta.

« Io sottoscritto mi obbligo di assumere in appalto la provvista alla manifattura dei tabacchi in Torino, di quintali 4000 piombo in pani al prezzo di lire (*tanto in lettere che in cifre*) per ogni quintale, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate nell'avviso d'asta del e relativo capitolato d'oneri.

« Il sottoscritto N. N. » (Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

Al di fuori: « Offerta per la fornitura di quintali 4000 piombo greggio. »

CAPITOLATO D'ONERI

per l'appalto di una fornitura di quintali 4000 piombo in pani.

Art. 1. È oggetto dell'appalto la fornitura di 4000 quintali di piombo in pani, da consegnarsi alla Manifattura dei tabacchi in Torino nel 1884, e precisamente nelle tre seguenti epoche:

La 1ª in giugno 1884, per 1000 quintali
La 2ª in luglio detto, per 2000 »
La 3ª in settembre detto, per 1000 »

Art. 2. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà prestarsi alla stipulazione del contratto entro 15 giorni dall'avvenuto deliberamento definitivo, previa prestazione di una cauzione corrispondente al decimo dell'ammontare del prezzo di deliberamento, la quale potrà essere data, a scelta, in moneta, in buoni o vaglia del Tesoro, o in titoli di rendita pubblica italiana, calcolati questi ultimi al prezzo medio dei listini della Borsa di Roma della settimana antecedente a quella dell'appalto.

Non adempiendo a questi obblighi decaderà dal diritto di stipulare il contratto, ed incorrerà, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità giuridica, nella perdita del deposito fatto per adire all'asta.

Art. 3. L'appaltatore dovrà effettuare a tutte sue spese, rischio e pericolo, nei magazzini della Manifattura dei tabacchi in Torino, la consegna del piombo di cui è rimasto deliberatario, rimanendo responsabile di ogni danno e spesa, per qualsiasi contravvenzione commessa da lui o dai suoi agenti.

Art. 4. Il piombo da fornirsi dovrà essere perfettamente conforme al campione visibile alla Manifattura di Torino, ed al magazzino dei tabacchi greggi esteri di Sampierdarena.

Le provviste all'atto della consegna verranno sottoposte ad esame in confronto al campione stesso mediante esperimenti di fondita e di laminazione presso la manifattura suddetta, e qualora non fossero corrispondenti al medesimo saranno rifiutate, e l'appaltatore dovrà riesportarle a tutte sue spese, e surrogarle nel termine di giorni dieci con altre che non presentino eccezioni.

Art. 5. Oltre alle singole quantità indicate nell'avviso d'asta, l'appaltatore è tenuto di fornire ai prezzi di appalto tutte quelle altre maggiori che per le esigenze del servizio potessero essergli richieste dall'Amministrazione fino alla concorrenza del 20 per cento.

Art. 6. L'inadempimento di alcuna delle suesposte condizioni ed il ritardo di consegna oltre il limite di giorni 10 da quello fissato per le singole consegne dall'articolo 1, darà facoltà all'Amministrazione di sospendere il pagamento delle consegne già eseguite e di provvedersi altrove, ed in quel modo che riterrà opportuno, a tutto rischio, pericolo e spese dell'appaltatore, il quale dovrà rimborsare l'Amministrazione della maggiore spesa eventualmente sostenuta, dietro semplice avviso e conto amministrativo, con espressa rinuncia al protesto, e ad ogni formalità giudiziaria, sia per costituirlo in mora, che per la rifusione del più pagato.

Cadrà ad esclusivo beneficio dell'Amministrazione il risparmio ch'essa conseguisse in confronto dei prezzi d'appalto negli acquisti che si trovasse costretta di fare per conto dell'appaltatore.

In caso di rifiuto al pagamento della maggiore spesa dipendente dai detti acquisti, l'Amministrazione preleverà la somma relativa prima sul prezzo delle effettuate forniture del quale fosse pendente il pagamento, e per insufficienza di esso, sulla cauzione depositata a guarentigia del contratto, diminuendola se in denaro, e provvedendo alla parziale alienazione se trattasi di valori, diffidando in pari tempo l'appaltatore a completarla nel termine di quindici giorni.

Art. 7. L'Amministrazione avrà anche il diritto di rescindere il contratto, senza disdetta o preavviso, e di incamerare a proprio favore l'intera cauzione qualora si ripetessero i ritardi delle consegne di cui all'articolo 6, oppure quando l'appaltatore non reintegrasse la cauzione nel prefisso termine di giorni quindici, o venisse meno in qualsiasi modo allo adempimento degli obblighi impostigli dal presente capitolato e dal contratto.

Art. 8. L'appaltatore dovrà per tutto quanto si riferisce alla esecuzione del contratto eleggere il proprio domicilio legale in Roma, ed eseguire personalmente la consegna del piombo alla Manifattura dei tabacchi in Torino, o destinarvi un legale rappresentante che agisca sotto ogni rapporto in suo nome e per suo conto.

Art. 9. Gli obblighi assunti dall'appaltatore ed i conseguenti diritti passano ai suoi eredi.

È inibita qualsiasi cessione della fornitura.

Art. 10. Il pagamento delle forniture sarà disposto nei modi stabiliti dalla legge di Contabilità, con mandato sulla Tesoreria prescelta dal fornitore, dietro presentazione di regolare fattura in duplo, corredata da dichiarazione di carico della Manifattura.

Art. 11. Saranno a carico dell'appaltatore tutte indistintamente le spese d'asta, di stipulazione e registrazione del contratto, il quale sarà conchiuso per atto pubblico, e non avrà forza esecutiva per l'Amministrazione se non quando sia stato approvato con decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

1605 *Per il Ministro*: V. ELLENA.

Congregazione di Carità di Racconigi

Amministrazione dell'Ospedale ed Opere pie unite.

In seguito alle volontarie dimissioni rassegnate dal titolare per ragione di salute, è aperto il concorso al posto di segretario di dette Opere pie, coll'annuo stipendio complessivo di lire 1500, oltre ai proventi d'ufficio, a norma delle vigenti tariffe, parcelle vistate dal presidente, ed il diritto alla cura medica e farmaceutica.

Saranno preferiti i laureati, i ragionieri patentati, i notai, e coloro che abbiano conseguito le patenti di segretario comunale.

Le domande dovranno essere presentate personalmente prima del mezzodì del giorno 30 corrente mese, e l'eletto dovrà entrare in carica non più tardi del giorno 15 del p. v. aprile.

Racconigi, 11 marzo 1884.

Il Presidente: Avv. A. FERRERO GOLA.

1611 *Il Segretario*: CAMISASSA avv. BARTOLOMEO.

Direzione di Commissariato Militare

DELLA DIVISIONE DI TORINO (1ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 7).

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che la provvista di quintali **12000 grano nostrale**, divisa in 120 lotti di 100 quintali ognuno, occorrente al Panificio militare di Torino, di cui nell'avviso di asta del 5 volgente marzo, n. 6, è stata in incanto d'oggi deliberata ai seguenti prezzi:

Lotti n. 30 a lire 25 44 per quintale
Id. » 90 » 25 46 id.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minori del ventesimo sul prezzo sopra indicato, scade alle ore 3 pom. (tempo medio di Roma) del giorno 20 corrente mese, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto in lire 200 per ciascun lotto, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta.

Torino, addì 15 marzo 1884.

Per la Direzione
1579 *Il Capitano Commissario*: E. GAZZERA.

GENIO MILITARE — Direzione Territoriale di Roma

Avviso d'Asta (N. 11)

per nuovo incanto in seguito ad offerta fatta nei fatali.

Si fa di pubblica ragione, a termine dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo sui prezzi ai quali nell'incanto dell'8 marzo 1884 risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del 27 febbraio 1884, per la

Costruzione di una tettoia (escluse le opere metalliche), nel piazzale del fabbricato S. Calisto, in Roma, per l'ammontare di lire 16,000, nel termine di giorni cinquanta (50),

per cui, dedotti i ribassi d'incanto di lira 1 50 per cento e di lire 5 20 per cento, residuasi il suo importare a lire 14,940 48.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta, in via del Quirinale, n. 11, secondo piano, al nuovo incanto di tale appalto, col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, alle ore 11 antim. del giorno 24 marzo 1884, sulla base del sopraindicato prezzo e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente, quand'anche vi sia una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire la ricevuta provvisoria di avere eseguito presso una Intendenza di finanza del Regno il deposito di lire milleseicento (lire 1600) in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito, ovvero fare detto deposito presso questa Direzione dalle ore 8 1/2 alle 10 antimeridiane del giorno dell'incanto.

Dovranno inoltre presentare:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Un attestato di persona dell'arte, di data non anteriore a due mesi, il quale assicuri che l'aspirante abbia dato prove di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici distaccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e corredati dei certificati suddetti prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Roma, lì 15 marzo 1884.

Per la Direzione
1584 *Il Segretario*: C. V. MERLANI.

SOCIETÀ ANONIMA

PER LA

fabbricazione del cemento, della calce idraulica e del gesso nello Scandianese

con sede in Reggio Emilia

Attività sociali lire 833,390 77.

Gli azionisti della suddetta Società sono convocati in assemblea generale, nel locale di residenza dell'Amministrazione, in villa Ospizio presso la stazione ferroviaria di Reggio, per il giorno 28 del corrente mese di marzo, alle ore 12 meridiane, onde trattare sulle materie del seguente

Ordine del giorno:

1. Resoconto del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Discussione ed approvazione del consuntivo del 1883, e presentazione del preventivo 1884;
4. Modificazioni allo statuto della Società;
5. Emissione di azioni e di obbligazioni;
6. Nomina di quattro consiglieri in sostituzione dei signori Camuncoli Gherardo, Bonacini dott. Vincenzo, Salati cav. dott. Emidio, scaduti per anzianità, e Manzotti dott. Carlo, dimissionario;
7. Nomina dei sindaci e dei supplenti.

Reggio Emilia, 12 marzo 1884.

1591 *Il Direttore*: Ing. EMILIO MALAGOLI.

Regia Prefettura della Provincia di Lucca

VIABILITÀ OBBLIGATORIA

Avviso d'Asta per definitivo deliberamento *a termini abbreviati.*

Essendo stato fatto il ribasso del ventesimo sul prezzo d'appalto dei lavori e le provviste per la ultimazione delle opere dell'ultimo tronco della strada comunale obbligatoria dalle Prata al villaggio del Poggio, nel comune di Pescaglia, e la sistemazione della strada di Pedogna nel suddetto comune con la costruzione dei vari ponti a sostituzione dei basti rovesci, e del ponte di m. 12 sul torrente Pescagliora (come risulta dalle perizie e dal capitolato d'appalto redatti d'ufficio dall'ingegnere signor Witting, caposezione per le strade comunali obbligatorie nell'ufficio del Genio civile, ed in base ai progetti approvati con decreto prefettizio del 9 febbraio 1884), si aprirà un secondo definitivo incanto in questa Prefettura, avanti l'ill.mo sig. comm. prefetto della provincia o di un suo rappresentante, alle ore 11 antim. del giorno 27 marzo corrente, sul prezzo ridotto dal ventesimo in lire 47,174 98.

L'incanto si effettuerà col sistema della candela vergine, colla osservanza di tutte le forme e condizioni stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870, n. 5852. Le offerte di ribasso non potranno esser minori di cent. 20 per ogni 100 lire, e l'appalto sarà deliberato al migliore e minore offerente anche se unico.

Per concorrere all'asta si dovrà esibire il giorno dell'incanto al signor presidente:

1. La fede di buona condotta morale, di data recente, rilasciata dal sindaco del comune o dal Tribunale civile e correzionale del circondario ai quali appartengono i concorrenti;

2. Un certificato d'idoneità, di data recente, rilasciato da un ingegnere capo degli uffici tecnici dello Stato o della provincia in attività di servizio.

Quando però l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti invece una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione delle opere, l'Amministrazione potrà ammetterlo all'incanto;

3. La quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale che faccia fede dell'eseguito deposito della somma di lire 1000 come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta.

L'appaltatore dovrà porsi in grado di stipulare l'opportuno contratto entro giorni cinque da quello dell'aggiudicazione definitiva, e sarà tenuto ad offrire una cauzione di lire 2000, la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente.

Stipulato il contratto, sarà immediatamente fatta la consegna dei lavori all'appaltatore, il quale, a consegna ultimata, sarà tenuto a principiare i lavori medesimi a senso dell'articolo 338 della legge sui lavori pubblici affine di darli definitivamente compiuti nel tempo indicato dal capitolato speciale.

Potranno in corso d'opera esser fatti all'impresario pagamenti in acconto, come viene specificato all'art. 16 del capitolato.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, di registro, di copie e le altre contemplate nei capitoli d'appalto sono a carico dell'imprenditore.

Per tutto quello e quanto non sia dichiarato nel presente avviso d'asta, l'Amministrazione appaltante intende richiamarsi alle leggi generali vigenti in materia, ed ai capitoli d'appalto debitamente approvati per norma e regola del presente accollo, non meno che alle tavole e ai disegni d'arte.

I capitoli d'appalto, i disegni, le tavole e tutte le carte relative al progetto trovansi ostensibili nelle ore d'ufficio, in questa Prefettura.

Lucca, lì 17 marzo 1884.

1585 *Il Segretario delegato*: P. GARMINATI.

Banca Operaia cooperativa di Troia

I soci della Banca operaia cooperativa di Troia sono invitati a riunirsi in assemblea generale ordinaria il giorno 30 marzo 1884, alle ore 9 antim., nel locale della Banca, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente del Consiglio d'amministrazione;
2. Resoconto del direttore sul 1° esercizio, a tutto il 31 dicembre 1883;
3. Rapporto dei sindaci;
4. Approvazione del bilancio;
5. Nomina di un vicepresidente in sostituzione del signor avv. Alfonso Petrozzi, dimissionario;
6. Nomina di 4 consiglieri in sostituzione dei signori Jamele Michele, De Biase Giovanni, De Biase chimico Domenico, uscenti per sorteggio (art. 72 dello statuto), e Lombardi dottor Michele, assente;
7. Nomina di 3 sindaci in sostituzione dei signori Borrelli Serafino, Pappani Eleuterio, cessanti (art. 82 dello statuto), e Fraccacreta Giovanni, dimissionario;
8. Nomina di 2 sindaci supplenti in sostituzione dei signori Caserta Nicola e De Biase Vincenzo fu Michele, cessanti;
9. Autorizzazione all'Amministrazione a diffidare i soci morosi, giusta l'articolo 168 del Codice di commercio.

Troia, 10 marzo 1884.

Il Presidente: GIACOMO CURATO.

NB. Qualora l'assemblea nella prima riunione non fosse in numero legale, resta convocata per il giorno 6 aprile a. c. 1589

(1ª *pubblicazione*)

BANCA SICILIANA

In esecuzione della odierna deliberazione del Consiglio di amministrazione, i signori azionisti della Banca Siciliana sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 aprile prossimo venturo, alle ore 10 ant., nel locale della propria sede, in Messina, via Neve, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In 3ª convocazione.

Proposte riguardanti la cauzione degli amministratori, a mente del nuovo Codice di commercio.

In 1ª convocazione.

1. Domanda di autorizzazione per istituire una succursale della Banca in Giarre-Riposto;
2. Domanda di autorizzazione per istituire una succursale in Lipari;
3. Approvazione di un contratto per locazione di una miniera di pietra pomice;
4. Domanda per aggiungere all'art. 4, comma XIV, dello statuto, il seguente periodo:
« Potrà la Banca assumere o partecipare a imprese industriali per una « somma non maggiore del terzo del capitale sociale versato, e deliberate « con la maggioranza assoluta di quattro quinti del Consiglio di amministra- « zione. »
5. Nomina di un amministratore in surrogazione di un dimissionario;
6. Proposta per l'acquisto di una casa.

Messina, 12 marzo 1884.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
M. FISCHER.

1603

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA della Strada Ferrata da MORTARA a VIGEVANO in Vigevano

Capitale Sociale *n.* 2479 *azioni da lire* 500, *saldate*

AVVISO.

Si prevengono li signori azionisti che, a partire dal 20 marzo corrente, dalla Banca Lomellina in Vigevano, e dalla Banca Giuseppe Antonio Musso, successo alla ditta Musso e Guillot in Torino, saranno pagate lire 11 25 a caduna azione di questa Società, in acconto del dividendo 1884, contro rimessione del vaglia semestrale n. 59, in scadenza al 20 marzo stesso.

Si rinnova poi l'avviso di cui nella notificanza 15 dicembre 1883 di questa Direzione, che a partire dal 1° aprile prossimo, dalle predette Banche sarà rimborsato il capitale delle n. 20 azioni sociali estratte per l'ammortizzazione dell'annata 1883, contro la rimessione delli titoli di esse azioni estratte e da estinguersi, portanti li seguenti numeri di serie, cioè:

25 89 228 291 379 490 583 850 888 1143
1196 1294 1309 1420 1531 1785 1832 1862 2019 2188

Vigevano, addì 8 marzo 1884.

1453 LA DIREZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

SOCIETA' ITALIANA dei Cementi e delle Calci idrauliche

SOCIETA' ANONIMA con sede in Bergamo

Capitale sociale lire 2,500,000 — Capitale versato lire 1,750,000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nel giorno 31 corrente mese, al mezzodì, presso la sede della Società in Bergamo, per deliberare sugli oggetti indicati nel seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio sociale 1883, e proposta di versamenti sulle azioni;
2. Rapporto dei sindaci sul rendiconto dell'esercizio stesso;
3. Approvazione del detto rendiconto, e determinazioni sulle proposte del Consiglio;
4. Nomina di cinque amministratori pel biennio 1884-1885;
5. Nomina di tre sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali, e per la revisione del bilancio 1884;

Per essere ammesso all'assemblea bisognerà avere depositato entro il 20 corrente mese almeno cinque azioni della Società:

In **Milano**, presso la Banca Generale;
In **Bergamo**, presso la sede sociale,
ove verranno rilasciate le carte d'ammissione per l'adunanza.

Bergamo, 8 marzo 1884.

1446 L'AMMINISTRAZIONE.

Regia Prefettura di Rovigo

Avviso di seguito deliberamento.

Nell'asta tenuta oggi in questa Prefettura, giusta avviso 4 marzo corrente, numero 1380-1, l'appalto dei lavori di prolungamento di difesa frontale dell'argine destro del fiume Po di Venezia, in località Froldo Presa, comune di Taglio di Po, venne aggiudicato provvisoriamente, col ribasso del 40 01 per cento sul prezzo peritale di lire 51,810.

A termini dell'articolo 98 del vigente regolamento di Contabilità si previene quindi che fino alle ore 11 ant. del giorno di martedì 18 marzo corrente potranno essere fatte offerte di miglioria, non minori del ventesimo, sulla somma di detto deliberamento, risultante in lire 31,080 82.

Le offerte dovranno essere corredate dei certificati di moralità e di idoneità, ed accompagnate dalla ricevuta di una Regia Tesoreria provinciale, comprovante il deposito provvisorio di lire 3000 se in valuta legale, oppure di corrispondente rendita del Debito Pubblico al corso di Borsa.

Si avverte che non verranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Rovigo, addì 13 marzo 1884.

1557 *Il Segretario delegato*: A. MAZZAROLLI.

(3ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Il signor Giovan Battista de Bellis fu Ferdinando ha chiesto al Banco di Napoli il rilascio del duplicato di una cartella di pegno di annue lire 100, di rendita italiana 5 per cento al portatore, fatto a 7 febbraio 1883 in testa sua per lire 1360, essendosi dispersa la relativa cartella.

Chiunque abbia dritto ad opporsi a tale rilascio lo dichiari. 1402

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Il Tribunale civile di Larino, con deliberato del 26 febbraio 1884, in camera di consiglio, prosciolse dal vincolo la cauzione notarile del fu Giuseppe Mª Janiri, da San Giuliano di Puglia, e ordinò alla Cassa dei Depositi e Prestiti di consegnarne ai legittimi eredi il deposito e gl'interessi dal 1872 in poi.

1297 F. TAMILIA proc.

BANDO D'ASTA VOLONTARIA.

Secondo ed ultimo incanto per la vendita dei terreni e fabbricati spettanti alla Società anonima edificatrice italiana in liquidazione, posti in Roma, fuori di porta del Popolo.

Si fa noto che nello studio del dottor Feliciano De Luca, notaro, in Roma, via dei Crociferi, n. 7, si procederà, nel giorno cinque aprile 1884, alle ore undici antim., alla presenza di un delegato della Commissione liquidatrice di detta Società, all'incanto all'ultimo migliore offerente dei seguenti beni:

Vigna coltivata con casa padronale, casa colonica, capannone, fornace, e mezz'oncia d'acqua di Trevi.

L'asta sarà aperta nella somma di lire 225,000.

Ogni oblatore dovrà depositare, presso il detto notaro, prima dell'asta, il decimo del prezzo d'incanto.

Nel detto studio notarile trovasi ostensibile l'avviso d'asta, nel quale risultano tutti gli altri patti e condizioni che devonsi osservare.

Roma, 17 marzo 1884.

1606 Dott. FELICIANO DE LUCA not.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI DOMANDA

per svincolo di cauzione.

La signora Rosa Ricci moglie del signor Antonio Baciocchi, domiciliata a Lucca, con domanda presentata alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di detta città nel 4 marzo corrente, ha chiesto lo svincolo della cauzione da essa prestata a favore del proprio marito per l'esercizio del notariato, come da relativa polizza della somma di lire 1764, distinta dal numero 36104, in data 15 dicembre 1873, rilasciata dalla Direzione della Cassa Depositi e Prestiti.

Ciò si pubblica a norma dell'articolo 38 della vigente legge notarile, e perchè chiunque vi abbia interesse, possa avanzare le relative opposizioni. 1504

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

AVVISO D'ASTA.

Il sottoscritto segretario comunale, dietro incarico ricevuto da questo signor sindaco,

Deduce a pubblica notizia:

Che nel giorno trenta marzo corrente, alle ore dieci a. m., in quest'ufficio comunale, alla presenza di questo signor sindaco, avrà luogo il primo esperimento d'asta per l'enfiteusi perpetua redimibile della prima sezione del lotto venti, e delle terre salde dell'ex-feudo Marza, proprio del Comune, in base all'annuo canone di lire sessanta per la detta 1ª sezione, offerta da Favi D. Tommaso, da Spaccaforno, e di lire seicento per le terre salde, offerte dal signor Scala Corrado fu Pasquale.

La deliberazione del Consiglio, che accetta tali offerte molto inferiori al canone precedentemente stabilito in lire 108 per la prima sezione del lotto 20, e di lire 1259 10 per le terre salde, nonchè il quaderno d'oneri, e gli altri documenti relativi sono ostensibili in questa segreteria comunale dalle ore nove a. m. all'ora una p. m. di ciascun giorno.

L'asta avrà luogo secondo le norme stabilite dal regolamento di Contabilità dello Stato, e col metodo dell'estinzione della candela vergine.

Il termine utile per presentare offerta d'aumento non inferiore al vigesimo scadrà col mezzogiorno del 14 aprile p. v.

Mineo, il dì 11 marzo 1884.

Visto — *Il Sindaco:* G. CIRMENI.

1517 *Il Segretario*: PAOLO DAMIGELLA.

Direzione di Commissariato Militare

N. 53. DELLA DIVISIONE DI PERUGIA (12ª)

Avviso d'Asta.

Stante la parziale deserzione dell'incanto oggi esperimentatosi, dipendentemente all'avviso d'asta n. 51, in data 4 corrente mese di marzo, si notifica che nel giorno 27 ripetuto mese di marzo, ad un'ora pomeridiana, presso la Direzione suddetta, piazza del Municipio, n. 16, casa Friggeri, ed avanti al signor direttore, si terrà un secondo pubblico incanto a partiti segreti, per appaltare la seguente provvista di frumento occorrente per l'ordinario servizio del pane alle truppe.

Designazione dei magazzini nei quali deve essere fatta la consegna del genere	Grano da provvedersi		N. dei lotti	Quantità per cadun lotto	Somma per cauzione di cadun lotto	Rate di consegna
	Qualità del genere	Quantità totale in quintali		*Quintali*		
Perugia	Nazionale	2900	29	100	L. 200	4

Tempo utile per le consegne — Le consegne dovranno farsi in 4 rate eguali, e cioè la 1ª rata nei 10 giorni successivi a quello in cui i provveditori avranno ricevuto l'avviso d'approvazione del contratto; e le successive consegne saranno effettuate parimenti in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra la 1ª e la 2ª, e così tra la 2ª e la 3ª e la 3ª e la 4ª.

Il grano da provvedersi dovrà essere nostrale, del raccolto dell'anno 1883, ed avere un peso netto non minore di chilogrammi 75 per ettolitro; dovrà poi risultare per essenza, qualità e bontà in condizioni eguali al campione visibile presso questa Direzione di Commissariato militare.

I capitoli generali e parziali d'oneri che riflettono l'appalto e che faranno parte integrale dei contratti sono visibili presso questa Direzione di Commissariato militare e presso tutte le altre del Regno.

Gli accorrenti potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, i quali saranno deliberati a favore di colui che avrà offerto un prezzo per ogni quintale di frumento maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero, che servirà di base all'asta e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ridotti i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5, decorribili dalle ore 2 pomeridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno della provvisoria aggiudicazione.

In questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento, quand'anche fosse presentata una sola offerta, purchè accettabile, in base alle condizioni nel presente enunciate.

Gli aspiranti a detta provvista, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno produrre alla Direzione che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Tesorerie provinciali della somma suindicata per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, che per i deliberatari sarà poi convertito in cauzione definitiva, secondo le vigenti prescrizioni.

Qualora detti depositi siano fatti in cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà fatto il deposito.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, sieno in ogni parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dello eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta da bollo da una lira, non già in carta comune coll'applicazione di marche da bollo, ed inoltre in pieghi chiusi con sigillo a ceralacca.

Il prezzo d'offerta dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Le offerte non suggellate o condizionate non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse le offerte fatte per via telegrafica, o quelle estese su carta non filigranata, quantunque vi fosse apposta la marca da bollo corrispondente al bollo ordinario di lira una.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi di Direzione o di Sezione di Commissariato militare.

Di questi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Cominciate le operazioni d'asta per la provvista di grano non saranno ulteriormente accettate offerte.

Tutte le spese inerenti agli incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari, come pure sarà a loro carico la tassa di registro e di segreteria, giusta le leggi in vigore.

Perugia, 15 marzo 1884. Per la Direzione

1578 *Il Capitano Commissario:* GAGLIANI.

AVVISO D'ASTA.

La Commissione amministrativa dell'Albergo dei Poveri del Salvatore di Paternò, in seguito allo incanto deserto del giorno 23 febbraio 1884, fa noto al pubblico che dovendosi costruire un nuovo edifizio dell'Albergo suddetto in questo comune, lungo la strada Etnea o Traversa interna, giusta l'autorizzazione avutane dalla Deputazione provinciale di Catania, emessa nella seduta del 5 settembre 1883,

INVITA

Tutti coloro che vogliano fare offerta a tal lavoro di presentarsi nel giorno 30 marzo anno corrente, alle ore 10 antimeridiane, nell'ufficio dell'Amministrazione suddetta, sito in Paternò, piano Sant'Antonio, n. 26.

Le principali condizioni dell'appalto sono le seguenti:

1. Lo stato resta fissato in lire 40,685 30.

2. La licitazione avrà luogo col metodo della candela vergine, e secondo la vigente legge sulla Contabilità dello Stato.

3. Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno depositare in mani di colui che presiederà l'incanto la somma di lire 4415, in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, a garenzia dell'offerta.

4. Le offerte dovranno essere formulate in base ad un ribasso non minore dell'1 per 100 per ogni voce, applicabile a tutti i lavori indistintamente.

5. All'atto della stipulazione del contratto di appalto il liberatario dovrà presentare una cauzione definitiva di lire 8000, in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, o in cedole del Debito Pubblico al portatore, valutate al corso effettivo, od in beni fondi.

6. I lavori dovranno essere compiti infra il termine di un anno dal dì in cui l'atto di appalto sarà approvato dalla Deputazione provinciale.

7. L'Amministrazione non s'intende obbligata all'esecuzione del contratto, se non è approvato dalla competente autorità superiore, ma il liberatario resta vincolato dal momento che ha firmato l'atto di deliberamento.

8. L'appaltatore, per tutti gli effetti derivanti dall'appalto dovrà dichiarare il suo domicilio legale in Paternò.

9. Le spese tutte alle quali darà occasione la stipola del contratto, le iscrizioni ipotecarie per la cauzione, le copie del contratto stesso e dei documenti di progetto che ne fanno parte integrale, sono a carico dell'imprenditore.

10. Il capitolato e le condizioni generali dell'appalto, in data 26 aprile 1882, che formano parte integrale del contratto, di unita ai disegni del novello Albergo da costruirsi, trovansi depositati nell'ufficio del notaro signor Francesco Sparpaglia in Paternò, strada Monastero, n. 38, ove ciascuno potrà prenderne visione da oggi, ed in tutti i giorni precedenti a quello fissato per l'incanto, in tutte le ore di ufficio.

Paternò, li 3 marzo 1884.

Il Presidente

PREPOSITO GAETANO CUTORE, *Vicario foraneo.*

EMMANUELE BELLIA.

DOMENICO PULVIRENTI.

1562 *Il Segretario*: GIUSEPPE FALLICA.

Intendenza di Finanza in Rovigo

Avviso di 2° incanto

per l'appalto dello spaccio all'ingrosso in Adria.

Essendo riuscito infruttuoso l'incanto tenutosi addì 4 corrente mese per lo appalto dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Adria, nel distretto di Adria, provincia di Rovigo, come da avviso 29 gennaio p. p., n. 975-119, sez. 1ª, si fa noto che nel giorno primo aprile prossimo venturo, alle ore 11 antimeridiane, sarà tenuto nell'ufficio dell'Intendenza delle finanze in Rovigo un secondo incanto ad offerte segrete, avvertendo che si farà luogo alla aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali e i tabacchi dal magazzino di deposito in Venezia.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Al medesimo sono assegnate n. 92 rivendite, situate nei comuni o frazioni di comune, come appresso:

Comuni	Frazioni dei comuni	Numero delle rivendite
Adria città e comune esterno	Terranuova, Cavedon, Valiera, Baricietta, Cicese, Lama, Pezzoli, Passeto e Orticelli.	17
Ariano	La sola frazione di Gorino	1
Bottrighe . . .	Campochiappaio, Cavanella Po, Mazzorbo, Passerella, Bellombra, Isoletta.	8
Cà-Emo . . .	Fasana, Spin, Bovina, Catron	4
Contarina . . .	Argine Po, Cà Munerolo, Crociera, Scalon, Portesin, Mea, Veniera, Cornera, Villa Regia, Cà Pisan, Maistra, Libanora, Cà Pesara.	14
Donada . . .	Taglio di Po, Ponte Fornaci, Cà Cappello, Specchioni, Porto Levante.	10
Gavello . . .	La sola frazione di Magnollino	1
Loreo	Ponte Grimani, Cavo Marina, Rettinella, Articiocco, Brendolese, Cavanella Po.	8
Papozze . . .	Borgo Canton, Borgo Chiese, Borgo Santi . . .	4
Porto Tolle . .	Donzela, Cà Farsetti, Fraterna, Cà Venier, Cà Zuliani, Cà Tiepolo, Giarette, Scardovari, Polesine, Cà Melo, Gnoca, Gnocchetta, Molo Farsetti, Scoetta, Occaro.	16
Rosolina . . .	Cavanella d'Adige e Cà Morosin	4
Taglio di Po. .	Mazzorno, Calatis, Cavendramin	5
	Totale . . .	92

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) Pel sale. { Comune, macin., e raff. quint. 2780 pel valore di L. 148,730 »
Pastorizio ed agrario. id. 40 id. » 480 »

In complesso quintali 2820 pel valore di L. 149,210 »

b) Pei tabacchi nazionali quint. 817 50, pel complessivo importo di L. 572,900 »

A correspettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni, a titolo d'indennità, in un importo percentuale sul prezzo di tariffa, distintamente pei sali e pei tabacchi.

Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 3 535 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di lire 0 712 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 9336 65.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 7955, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1381 65, la quale, coll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita calcolato in lire 2200, ammonterebbe in totale a lire 3581 65, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso l'Intendenza di finanza di Rovigo.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

Pel sale in un valore di . . . . . . L. 14,000
Pei tabacchi id. . . . . . . » 18,000
E quindi in totale L. 32,000

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'Intendenza delle finanze in Rovigo.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere estese su carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali quanto pei tabacchi;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 1500, a termini dell'articolo 3 del capitolato d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;
4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi, a sensi dell'art. 1105 del Codice civile.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, semprechè sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con danaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe di garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Rovigo, addì 10 marzo 1884.

1519 *L'Intendente*: TOVAJERA.

Direzione del Lotto di Palermo

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 9 aprile 1884 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 272, nel comune di Sciacca, con l'aggio medio annuale di lire 3300 61 di lordo.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori per promozione o per tramutamento di residenza, di cui all'art. 6 del regolamento sul lotto, salvo le disposizioni del R. decreto 18 novembre 1880, n. 5735.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che, a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 2700, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il detto titolare del Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1/2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 10 marzo 1884.

1467 *Il Direttore*: S. BRACCO-AMARI.

AVVISO D'ASTA.

Con tiletto in data delli 12 corrente mese, rilasciato ad instanza della Direzione del Regio Ospizio generale di carità di Torino, venne fissato il giorno di giovedì 17 aprile prossimo venturo, per la vendita a seguire all'asta pubblica, avanti la Giunta degli incanti, e nella casa propria del pio Istituto, via Po, n. 33, dell'infradescritto stabile:

Corpo di casa civile a quattro piani oltre il terreno, sotterranei e soffitte, denominata casa Piossasco, posta nel concentrico di questa città, isolato San Ludovico, via Po, n. 4, colla fronte prospiciente verso la stessa via, descritto nella mappa comunale dai nn. 13 al 25 compresi, occupante una superficie di metri quadrati 1050 incirca, fra le coerenze: a notte, della suddetta via di Po, a ponente, delli signori conte Arnaud ed avv. Luigi Giordano, a giorno, del signor Roberto Montù, ed a levante, delli signori fratelli Janetti.

Si procede all'incanto col metodo della licitazione orale ad estinzione di candela vergine dopo le tre prime preparatorie, e l'asta verrà aperta in base del prezzo di lire trecentottantanovemila, risultante da perizia.

Le condizioni della vendita risultano dal relativo capitolato, visibile tanto nello studio del notaio sottoscritto, via Ospedale, n. 4-*bis*, quanto nella segreteria del R. Ospizio, via Po, n. 33, in tutti i giorni ed ore d'uffizio.

Torino, 15 marzo 1884.

1568 ANDREA GALVANO, *Notaio*.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

DELLA DIVISIONE DI MESSINA (20ª)

Avviso d'Asta (N. 3).

Si notifica che il giorno 28 marzo corr., ad un'ora pomeridiana, nell'ufficio della Direzione suddetta, sito in via Cardines, n. 236, si procederà avanti al signor direttore, ad un pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto per un quinquennio dal 1° giugno 1884 della

Macinazione grano occorrente al Panificio militare di Messina.

L'appalto avrà principio col 1° giugno 1884, e durerà a tutto il 31 maggio 1889.

Potrà però il contratto essere rescisso, mediante un preavviso di sei mesi all'impresa.

Il prezzo di base d'incanto è di lire 1 22 per ogni quintale di grano macinato.

La cauzione è fissata a lire 5000 in numerario o in consolidato italiano, apprezzabile pel solo valore di Borsa corrente il giorno antecedente all'asta.

Gli accorrenti per essere ammessi a licitare dovranno presentare la quietanza dell'eseguito deposito di detta somma in una delle casse di Tesoreria provinciale del Regno ove hanno sede Direzioni o Sezioni di Commissariato; quella del deliberatario verrà ritenuta per essere convertita in deposito definitivo svincolabile dopo finita e liquidata l'impresa, e le altre verranno subito restituite.

Le norme generali per l'esercizio dell'appalto sono espresse nel capitolato, che è visibile tutti i giorni presso la suddetta Direzione, e che formerà poi parte integrale del contratto.

Gli aspiranti all'impresa dovranno, sei giorni prima di quello stabilito per l'incanto, far pervenire a questa Direzione una dichiarazione (che pel deliberatario costituirà obbligo formale) da cui risulti il possesso del libero esercizio, dal 1° giugno 1884 al 31 maggio 1889, di un mulino, ove, e non in altri, si eseguirebbe la macinazione da appaltarsi, e che, oltre alle condizioni descritte nell'art. 1 del capitolato d'onere, riunisca ancora le seguenti:

a) Che il molino che dovrà eseguire la macinazione del grano non sia distante dal panificio di Messina oltre 10 chilometri;

b) Che possa macinare dai cinquanta ai cento quintali di grano al giorno; che a tale effetto il molino possegga almeno due palmenti esclusivamente riservati all'esercizio dell'appalto;

c) Che nel fabbricato del molino esistano e si lascino a disposizione dell'Amministrazione militare magazzini per deposito di grano e farina, capaci di quintali duemila.

Ove dalla visita che la Commissione, di cui è parola nell'art. 2 del capitolato, passerà al mulino indicato dal dichiarante risulti che il concorrente non trovasi in grado di soddisfare alle indicate prescrizioni, non sarà ammesso all'incanto, a meno che esso non si obblighi in modo legale a soddisfarvi, entro il termine che gli verrà designato, pel caso rimanesse deliberatario, trascorso il quale senza che l'appaltante le abbia soddisfatte, incorrerà nelle penalità del mancato servizio previste dal detto capitolato.

Nel prezzo della macinazione è compreso il corrispettivo del numero delle macine, del servizio e dell'occupazione dei magazzini.

L'appaltatore sarà obbligato, se richiesto, ad eseguire il trasporto dei grani dal luogo ove si troveranno (non però fuori della città) sino al molino, e le farine dal molino al panificio militare, col corrispettivo esente dagli effetti del ribasso d'asta, di centesimi 18 per ogni quintale di grano o di farina. Sarà anche obbligato, pure se richiesto, ad eseguire il trasporto delle farine ai piani superiori del panificio militare, con altro corrispettivo invariabile di centesimi 7 per ogni quintale.

Il consumo di macina che si abbuona all'appaltatore non è tollerato oltre l'uno e mezzo per cento; se si dovessero però macinare grani che, come è prescritto dall'art. 13 del capitolato, si permettesse fossero bagnati, il consumo di macina da tollerarsi sarebbe di non oltre un quarto per cento.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta da bollo da una lira, e non già in carta comune coll'applicazione di marche da bollo, e debitamente firmati e presentati in pieghi chiusi con sigillo a ceralacca.

Il ribasso offerto dev'essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunciarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

I partiti condizionati o per telegrammi non saranno ammessi, come non saranno ammessi quelli non firmati e non sigillati come sopra.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Saranno accettate le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente fatta pervenire in piego a parte all'ufficio appaltante, nel giorno e prima dell'ora dell'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non saranno accettate e non avranno valore se i mandatari non esibiranno in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che sul prezzo di base d'incanto avrà offerto il maggior ribasso, purchè superiore o pari almeno al ribasso minimo stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che servirà di base all'asta e che verrà aperta solo dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo, è fissato a giorni 15, decorribili dalle ore 2 pomeridiane del giorno del provvisorio deliberamento.

Le spese tutte relative all'incanto e al contratto, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa degli avvisi d'asta, inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*, di registro, ecc., sono a carico del deliberatario, giusta le vigenti disposizioni.

Messina, lì 13 marzo 1884. Per detta Direzione
1526 *Il Capitano Commissario:* V. DEL NOCE.

Direzione Territoriale d'Artiglieria di Roma

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 8 aprile 1884, alle ore 12 meridiane, si procederà in Roma, via San Cosimato (Trastevere), negli uffici della Direzione suddetta, n. 17, primo piano, avanti il direttore territoriale d'artiglieria, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto della seguente provvista:

Indicazione degli oggetti	Unità	Quantità	Importo Lire	Deposito Lire
Assicelle di abete del N. 1. . . .	M. Q.	500	1,100	
Fusti di frassino	M. C.	10	2,000	
Fusti di olmo	Id.	10	1,100	
Panconi di quercia.	Id.	10	2,050	
Tavole di abete del N. 2	M. Q.	1000	3,000	
Travi di larice	M. C.	10	1,000	1900
Travi di quercia	Id.	15	3,000	
Travicelli di frassino	Id.	10	2,600	
Travicelli di larice.	Id.	10	1,100	
Razze digrossate per ruote. . . .	N.	1000	1,500	
Segatura di legname dolce. . . .	Quintali	20	240	
		Totale L.	18,690	

Tempo utile per la consegna — Giorni quaranta.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso questa Direzione e nel locale suddetto.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filogranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente, che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto il ribasso di un tanto per cento, maggiore, o per lo meno eguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni quindici, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare, presso la Direzione suddetta, ovvero presso una delle Intendenze di finanza del Regno, il deposito di cui sopra, in contanti o in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di stabilimento dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalla Direzione convertiti in cauzione esclusivamente presso la Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno esser fatti dalle ore 10 alle 11 antimeridiane del giorno 8 aprile 1884.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Roma, 14 marzo 1884. Per la Direzione
Il Segretario: P. PILOTA.
1552

Intendenza di Finanza in Genova

Avviso d'Asta *per definitivo incanto.*

Si fa noto al pubblico che in seguito allo incanto tenutosi addì 29 febbraio p. s. l'appalto dello spaccio all'ingrosso di Levante venne deliberato per il prezzo di lire 2 950 per ogni cento lire del prezzo di acquisto dei sali, e di lire 1 350 per ogni cento lire del prezzo di acquisto dei tabacchi, e che su detti prezzi è stato in tempo utile, cioè prima della scadenza dei fatali, fatta una offerta di ribasso, la quale ridusse i prezzi medesimi, e cioè quello di lire 2 950 a lire 2 450 e l'altro di lira 1 350 a lira 1 150. Su tali nuovi prezzi si terrà un ultimo incanto a schede segrete in questo stesso ufficio alle ore 11 del 31 corrente, con espressa dichiarazione che si farà luogo a deliberamento definitivo, qualunque sia per essere il numero degli accorrenti e delle offerte.

Per le altre condizioni e per la forma e requisiti delle offerte, restano ferme quelle contenute nello antecedente avviso d'asta.

Genova, addì 15 marzo 1884.

1590 *Per l'Intendente*: CRISCUOLO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

N. 5. DELLA DIVISIONE DI ANCONA (10ª)

Avviso d'Asta per primo incanto di seconda prova.

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica di frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 24 marzo 1884, alle ore undici antimeridiane, presso la Direzione suddetta (piazza Farina, n. 18), ed avanti il direttore, si terranno pubblici incanti a partiti segreti, per appaltare il

Frumento occorrente al seguente Panificio militare:

Panificio militare	Quantità totale in quintali	Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto *Quintali*	Somma per cauzione di cadun lotto	Rate uguali di consegna
Forlì	2000	20	100	L. 200	3

Tempo utile per le consegne. — La consegna dovrà farsi nei rispettivi magazzini in tre rate eguali, e cioè la 1ª nei dieci giorni successivi a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del suo contratto; la 2ª in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna della 1ª rata, e la 3ª parimenti in dieci giorni, e coll'intervallo di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna della 2ª rata.

Il grano da provvedersi dovrà avere le seguenti condizioni:

Essere nazionale, del raccolto dell'anno 1883, del peso non minore di 75 chilogrammi per ettolitro e perfettamente conforme al campione stabilito, e visibile presso questa Direzione e presso il panificio militare di Forlì.

La fornitura è retta dai capitoli generali e speciali d'onere relativi all'appalto del frumento, visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno, non che presso il contabile del panificio militare di Forlì.

Gli accorrenti potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, i quali saranno deliberati a favore di quelli che avranno offerto un prezzo per ogni quintale di frumento maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero, che servirà di base all'asta, e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5, decorribili dalle ore dodici meridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno della provvisoria aggiudicazione.

Gli aspiranti a dette provviste, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno produrre a questa Direzione, separatamente dall'offerta, la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Tesorerie provinciali delle città che sono sedi di Direzione o di Sezione di Commissariato militare, ed in quella di Forlì, della somma suindicata per ognuno dei lotti pei quali intendono concorrere. Per i deliberatari sarà poi la somma stessa convertita in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni.

Qualora i depositi siano fatti in cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà fatto il deposito.

I partiti saranno presentati su carta filigranata col bollo ordinario di lira una, debitamente firmati e suggellati.

Le offerte non suggellate con timbro a ceralacca o condizionate non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse le offerte fatte per via telegrafica o quelle estese in carta non filigranata, quantunque vi fosse apposta la marca da bollo corrispondente al bollo ordinario di lira una.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffici di Direzione o di Sezione di Commissariato militare ed al contabile del Panificio militare di Forlì.

Di questi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e sieno corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta alla Direzione suddetta, purchè giungano in tempo debito e sigillate all'ufficio d'asta, siano in ogni loro parte regolari e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Il prezzo di offerta dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Tutte le spese inerenti all'incanto ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari, come pure sarà a loro carico la tassa di registro e di segreteria, giusta le leggi in vigore.

Ancona, lì 13 marzo 1884.

Per detta Direzione

1525 *Il Sottotenente Commissario*: DE CAROLIS.

Prefettura della Provincia di Siracusa

AVVISO D'ASTA per lo appalto dei trasporti postali tra Palazzolo Acreide e Vittoria, in transito per Giarratana, Monterosso, Chiaramonte, Biscari.

Nel giorno di venerdì 4 aprile 1884, all'ora 1 pom., avrà luogo, in una sala di questa Prefettura, nanti l'ill.mo signor prefetto, o di chi per esso, l'incanto per l'appalto sopra indicato, con metodo dei partiti segreti, a senso delle prescrizioni contenute nel titolo II, capo III, del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, e in base alla cartella d'oneri del 3 marzo 1884, approvata dalla Direzione generale delle poste.

L'appalto avrà principio al primo luglio 1884, e terminerà il trenta giugno 1889.

Per tutto corrispettivo del servizio l'Amministrazione delle poste pagherà all'impresa accollataria a mesi posticipati l'annua somma che risulterà dalla deliberazione dell'appalto in ribasso di quella di lire 16,500 (lire sedicimila cinquecento), sulla quale verrà aperto l'incanto.

Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata, debitamente sottoscritta, suggellata ed accompagnata da certificato comprovante il fatto deposito nella Tesoreria provinciale, a guarentigia dell'asta, del decimo del prezzo d'accollo. Tale deposito verrà restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

Non saranno accettate offerte per persona da dichiarare.

Saranno ammesse a far partito soltanto le persone di notoria solvibilità, pratiche di questo genere di servizio, e come tali riconosciute da chi presiede all'incanto.

L'appalto sarà deliberato al migliore offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione generale delle poste in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una licitazione fra i loro autori, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'art. 92 del regolamento sulla Contabilità generale.

In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà nel giorno di domenica 20 aprile 1884, alle ore 12 meridiane.

Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, prestando una cauzione di lire 4000 (lire quattromila), o in numerario da versare nella Cassa dei Depositi e Prestiti, oppure in cartelle del Debito Pubblico dello Stato, valutate al corso di Borsa sul listino del giorno della stipulazione, le quali dovranno essere vincolate nei modi prescritti dalle leggi vigenti.

Il deliberatario, omettendo di presentarsi nel termine suindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito di cui sopra è parola, il quale cederà, *ipso jure*, a beneficio dell'Amministrazione, e inoltre incorrerà nel risarcimento di ogni danno, interessi e spesa.

Le spese d'asta, comprese quelle d'inserzione dei relativi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale della provincia, nonchè tutte le altre spese di qualsiasi natura inerenti al contratto saranno a carico del deliberatario.

Trovasi depositata in questa Prefettura e visibile a chiunque, durante l'orario d'ufficio, la cartella d'oneri per l'accollo del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi postali tra Palazzolo Acreide e Vittoria, in transito per Giarratana, Monterosso Almo, Chiaramonte e Biscari, approvata dalla Direzione generale delle poste in data 3 marzo 1884.

Siracusa, 8 marzo 1884.

1532 *Il Segretario delegato ai contratti*: G. ASMUNDO GISIRA.

Direzione di Commissariato Militare

N. 11. DELLA DIVISIONE DI FIRENZE (11ª)

Avviso d'Asta per primo incanto.

Si notifica che nel giorno 28 del corrente mese, ad un'ora pomeridiana (tempo medio di Roma), avrà luogo presso questa Direzione, via San Gallo, n. 22, secondo piano, avanti il signor direttore, un pubblico incanto, mediante partiti segreti, per la provvista di grano occorrente per l'ordinario servizio dei Panifici militari della Divisione, cioè:

Località nella quale dovrà essere consegnato il grano	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per ogni lotto	Rate di consegna	Ammontare della cauzione per ogni lotto
	Qualità	Quantità in quintali		Quintali		
Panificio militare di Firenze	Nazionale	9000	90	100	3	L. 150

Modo d'introduzione. — I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nel sopraindicato Panificio militare, a tutte loro spese, diligenza e pericolo.

Tempo utile per la consegna. — La prima rata di consègna dovrà essere compiuta nel termine di giorni 10 dal giorno successivo a quello in cui fu ricevuto dal deliberatario l'avviso in iscritto dell'approvazione del contratto, e le altre tre rate dovranno effettuarsi parimente in giorni dieci, coll'intervallo però di dieci giorni dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra l'una e l'altra consegna fino a compimento della provvista.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1883, del peso non minore di chilogrammi 75 l'ettolitro, e conforme al campione esistente presso questa Direzione.

I capitoli generali e parziali d'oneri che riflettono l'appalto e che faranno parte integrale dei contratti sono visibili in questa Direzione e presso tutte le altre del Regno.

Potranno essere presentate offerte cumulative per diversi ed anche per tutti i lotti.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, chiuse con sigillo a ceralacca e scritte su carta bollata da lira una, e non già su carta comune con marca da bollo, ed i prezzi offerti dovranno esservi chiaramente espressi in tutte lettere, sotto pena di nullità delle offerte stesse, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Tesoreria provinciale di Firenze, od in quelle delle città nelle quali hanno sede Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, della somma sopra stabilita a cauzione, la quale dovrà essere in contanti od in titoli di rendita del Debito Pubblico al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito. Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di coloro i quali avranno offerto un prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno a quello che sarà determinato nella scheda suggellata del Ministero della Guerra, che si troverà deposta sul tavolo e verrà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per il ribasso non minore del ventesimo è limitato in giorni cinque, decorribili dalle ore 2 pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Potranno gli accorrenti far pervenire le loro offerte a mezzo di tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, ma di queste offerte non sarà tenuto conto alcuno qualora non giungano ufficialmente da dette Direzioni e Sezioni a quest'uffizio prima dell'apertura dell'asta, e se non consterà del pari ufficialmente che i medesimi abbiano depositata la prescritta cauzione.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altra persona di sua fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Non saranno ammesse offerte per telegrammi.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

La tassa di registro, non che le spese tutte relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. Sarà pure a loro carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che i deliberatari richiedessero.

Firenze, 15 marzo 1884.

Per detta Direzione di Commissariato militare
Il Capitano Commissario: MEYNARDI.

1580

Congregazione di Carità di Como

Appalto d'Opere — *Asta per il miglioramento del ventesimo.*

L'asta tenuta oggi per l'appalto delle opere di costruzione dell'Asilo infantile Giuseppe Garibaldi di San Martino, fu chiusa col ribasso di lire 15 per cento sul prezzo peritale di lire 47,659 18.

In conseguenza si porta a pubblica notizia che fino al mezzodì del giorno 26 corrente marzo, presso questo ufficio, via Città, n. 185, si riceveranno le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo residuato di lire 40,510 31.

Tali offerte, stese su carta in bollo di lira 1, dovranno essere accompagnate dal deposito di lire 4800 in valuta legale, oppure in cartelle dello Stato al valore di Borsa, od anche in libretti della Cassa di risparmio di Como.

La delibera seguirà sotto la piena ed esatta osservanza del disposto dal regolamento approvato col R. decreto 21 gennaio 1870, n. 5452, e dell'apposito capitolato, sempre ostensibile presso la segreteria d'ufficio, assieme al progetto delle opere da eseguirsi.

Como, li 11 marzo 1884.

Il Presidente: Dott. GIUSEPPE BRAMBILLA.

Il Segretario: GRIGIONI.

1520

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Comando locale di Chieti

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 24 marzo 1884, alle ore 11 antimeridiane, si procederà in Chieti, in via del Corso, n. 33, p. 2°, avanti il signor direttore del Genio militare o chi per esso, a pubblico incanto, ed a partiti segreti, all'appalto seguente:

Costruzione di un braccio di fabbrica a 3 piani nella caserma Santa Maria in Chieti, formazione di piani ammezzati, ed altri lavori di sistemazione del fabbricato, per l'ammontare di lire 45,000, da eseguirsi nel termine di giorni centottanta.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Comando locale suddetto in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 5 decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento; epperciò scadranno al mezzodì del giorno 30 marzo 1884.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire la ricevuta provvisoria di avere eseguito presso un'Intendenza di finanza del Regno il deposito di lire 4500 (quattromilacinquecento) in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, del valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

È obbligatorio per i concorrenti all'appalto di presentare all'ufficio appaltante le sole quietanze di cui sopra, non potendosi dall'ufficio stesso ricevere depositi.

Dovranno inoltre presentare:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Un attestato di persona dell'arte, di data non anteriore a due mesi, il quale assicuri che l'aspirante abbia dato prove di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare o chi per esso.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici distaccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questo Comando locale ufficialmente e corredati dei certificati suddetti, prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Chieti, 14 marzo 1884.

Per la Direzione
Il Segretario ff: CARLO MIALE.

1566

AVVISO.

In nome di Sua Maestà Umberto I per la grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia,

La Corte di cassazione di Firenze, sezione civile, ha emanato la seguente

Sentenza

Nella causa commerciale dei signori Giulio Luigi, Massimiliano Koenigswarter domiciliato a Parigi; Carlo Maurizio Raymond Durand; Ernesto Ippolito Prevost; Valentino Mac Swinez, pure domiciliati a Parigi; Edoardo Jacot-Guillarmod e Adolfo Stoempfly Robert, domiciliati a Neuchâtel in Svizzera, rappresentati rispettivamente, ed in ordine a regolari mandati dai signori avv. comm. Ferdinando Andreucci e Leopoldo Galeotti, cav. Oreste Ciampi e Achille Pucci, e tutti elettivamente domiciliati in Firenze, via della Forca, n. 2, nello studio del prefato signore avv. Ciampi, ricorrenti,

Cav. Luigi Bosler, rappresentato per regolare mandato dal signore avvocato Giuseppe Odoardo Corazzini; Dario Soria, rappresentante la ditta fratelli Soria di Livorno, rappresentato per regolare mandato dal signor avv. Eugenio Tabet, ambedue domiciliati elettivamente in Firenze presso il nominato signore avv. Corazzini nel di lui studio, via dei Servi, n. 7 *bis*, aderenti al ricorso dei prefati signori Koenigswarter e LL. CC.

Contro

I signori Carlo Bigatti, Luigi Vimercati, Annibale Terruggia e Luigi Cusani, domiciliati a Milano, ed elettivamente in Firenze presso e nello studio del signor avv. Francesco Morghen, in via dei Ginori, n. 6, rappresentati per regolari mandati dai signori avvocati comm. Augusto Barazzuoli, Francesco Crispi e Gaetano Feri, dal prefato Morghen, Antonio Mosca e Piero Puccioni, intimati, controricorrenti, e respettivamente ricorrenti,

Teofilo Levi e comp.; cav. Giorgio Valensin e Leone Pacifici, domiciliati in Firenze, rappresentati per regolare mandato dal signor cav. avv. Arturo Carpi, pure intimati, aderenti al ricorso Cusani, e controricorrenti a quello Koenigswarter,

Giovanni Cameroni, rappresentato per regolare mandato dal signor avvocato Ugo Sorani, e presso il medesimo in Firenze elettivamente domiciliato, anch'esso intimato, controricorrente,

Francesco Ricci-Oddi, domiciliato a Piacenza; cav. Enrico Texeira, domiciliato a Trieste; Francesco Bisognini, domiciliato a Venezia; comm. senatore avv. Edoardo Deodati, domiciliato a Firenze, nella sua qualità di presidente della Commissione liquidatrice della Società delle Ferrovie Romane; Luigi Balossi; Angelo Benzoni e Gaetano Andreoli, domiciliati a Milano; Tito Inghilesi, domiciliato a Firenze; Giulio Hamsohm fu Vincenzo, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsohm di Venezia; Aronne Lattis e Isacco Sacerdoti, domiciliati a Venezia; Ulrico Geisser, domiciliato a Torino, in proprio e come rappresentante la ditta U. Geisser e C. di Torino; avv. Orlando Giannotti, come curatore della eredità beneficiata del fu Carlo Pavoli, domiciliato a Firenze; Enrico De Cintrè, domiciliato a Nantes; Giuseppe-Francesco Gassin, domiciliato a Tolone; Antonio De Rudematten, domiciliato a Saint-Valois, Svizzera; Eugenio Humbert; Edoardo De Pury; Alberto Nicolas, tutti domiciliati a Neuchâtel; Enrico Nicolas, come rappresentante la Banca Neuchâteloise, domiciliato a Neuchâtel; conte Niccolò Papadopoli, domiciliato a Venezia; Giuseppe Lattes, domiciliato a Livorno; Carlo Le Gros, domiciliato a Locle, Cantone di Neuchâtel, pure intimati, non comparsi.

La ditta Rodocanacchi figli e C.; Vittorio De Veroli, direttore della Banca di Livorno; e Giacomo Errera, tutti domiciliati a Livorno, ed elettivamente in Firenze presso il signor comm. avvocato Galeotti, rappresentati per regolare mandato dal signor avvocato Angelo Castelli, anch'essi aderenti al ricorso Koenigswarter e LL. CC. e controricorrenti — di fronte a quello Cusani, Bigatti e LL. CC., e

Contro

Tutti e singoli gli ignoti azionisti portatori delle tre distinte categorie di azioni, cioè trentennali, privilegiate della già Centrale Toscana e comuni, formanti parte del capitale della Società delle Ferrovie Romane.

Veduta la denunziata sentenza della Corte d'appello di Lucca, sezione civile, in sede di rinvio, del 10-22 maggio 1883, registrata il 23 del mese stesso, lib. 19, fog. 149, n. 420;

Veduto il ricorso dei signori Koenigswarter e LL. CC., presentato nella cancelleria di questa Corte il 14 settembre 1883;

Veduto il ricorso adesivo dei signori Bosler e Soria, presentato come sopra il dì 8 ottobre successivo;

Veduto il ricorso dei signori Cusani, Bigatti e LL. CC., presentato il 9 novembre 1883;

Veduto il ricorso adesivo dei signori Levi e LL. CC. a quello dei signori Cusani, presentato il dì 8 del detto mese di novembre;

Veduto l'altro ricorso adesivo a quello Koenigswarter e contro quello Cusani, presentato nell'interesse della ditta Rodocanacchi, figli e C., e LL. CC., il 15 dicembre 1883;

Veduti i controricorsi dell'antedetto Koenigswarter e LL. CC., presentati come sopra nell'interesse Bigatti e LL. CC. il 15 ottobre 1883, nell'interesse Cameroni il 21 gennaio 1884, e nell'interesse Levi e C. e LL. CC. il 31 successivo;

Veduti i controricorsi a quello surriferito Cusani e LL. CC., presentati come sopra nell'interesse dei più volte ricordati Koenigswarter e LL. CC. il 15 dicembre 1883, e dei signori Bosler e Soria il detto giorno ventuno gennaio 1884;

Veduti tutti gli atti del procedimento;

Sentita alla pubblica udienza del 31 gennaio anno corrente la relazione della causa fatta dal consigliere delegato signor comm. Emanuele Martucci;

Sentiti nelle rispettive loro arringhe i difensori delle parti comparse, signori avvocati Galeotti, Morghen, Puccioni, Feri, Crispi e Pucci, non avendo presa la parola gli altri difensori presentatisi, signori avvocati Andreucci, Ciampi, Corazzini e Tabet;

Sentito il Pubblico Ministero Manfredi S. E. comm. Giuseppe, senatore del Regno, procuratore generale del Re, che ha concluso cassarsi la denunziata sentenza nella sola parte che nega l'effetto del patto di preferenza pel rimborso del capitale delle azioni trentennali nella liquidazione sociale, e rigettarsi il ricorso Cusani e LL. CC.

In fatto

Con un capitale di ottantacinque milioni di franchi, rappresentato da 170,000 azioni di 500 franchi ciascuna, portanti l'annuo interesse del 6 per cento, e rimborsabili in 95 anni per mezzo di ammortizzazione, nell'agosto del 1856 costituivasi in Roma la Società delle Strade Ferrate Romane, all'oggetto di eseguire ed esercitare le ferrovie da Roma a Civitavecchia e da Roma ad Ancona e Bologna.

A causa del fallimento Mirès, il capitale anzidetto toccava la grave perdita di nove milioni di franchi, e per colmarne il vuoto, la Società nell'adunanza generale tenuta a Parigi nel 28 febbraio 1862 venne alla seguente deliberazione: « Il est crée 22,000 actions « privilégiées au porteur au capital « de 500 francs, portant intérêt à 6 « pour 100, soit 30 francs par action, « avec amortissement en trente ans. « L'intérêt et l'amortissement du ca- « pital de 500 francs sont pr lévés par « préférence et privilége sur les actions « ordinaires, sur les produits nets de « l'exploitation, ou sur les fonds pro- « venants des garanties des Etats ita- « liens, après avoir assuré toutefois « le service des obligations. Les actions « privilégiées ne viendront pas en « partage avec les actions ordinaires, « et n'auront droit au aucun dividende « en sus de l'intérêt à 6 0/0 et de « l'amortissement du capital de 500 « francs. »

Per avvantaggiare i reciproci interessi la suddetta Società e quelle delle Ferrovie Centrale Toscana, Maremmana, e Livornesi nel 22 giugno 1864 concordarono di *unirsi* in una soltanto sotto la denominazione di Società delle Strade Ferrate Romane, e coll'art. 9 del relativo trattato stabilirono che il capitale sociale dovesse essere composto come appresso: 1. di n. 80,000 azioni attuali delle Strade Ferrate Livornesi; 2. di n. 22,000 azioni privilegiate fruttifere ciascuna in lire 30 l'anno, rimborsabili alla pari, già state emesse dall'antica Società delle Strade Ferrate Romane: 3. di numero 223,000 azioni comuni, ciascuna in capitale di lire 500. Questo trattato di fusione venne approvato dal Governo con legge 14 maggio 1865.

La nuova Società non ebbe prosperi eventi. Decorsi appena due anni cadde in tali strettezze economiche, che la Commissione mista incaricata dell'amministrazione sotto la vigilanza governativa, nel 18 settembre 1866 deliberava di sospendere il pagamento degli interessi da corrispondersi sulle azioni privilegiate e comuni alla prossima scadenza del 1° ottobre. Venne allora in soccorso il Governo anticipando alla Società trenta milioni sulle sovvenzioni chilometriche.

Questo ed altri provvedimenti non essendo valsi a migliorare lo stato della Società, il Governo propose il riscatto delle ferrovie, che dopo lunghi esami e discussioni fu accolto, e quindi se ne stipulava la convenzione nel 17 novembre 1873.

Con tale convenzione la Società cedeva e trasferiva al Governo la proprietà ed il possesso della rete ferroviaria ad essa appartenente: ed in corrispettivo il Governo obbligavasi di consegnarle in rendita pubblica consolidata al 5 per cento: lire 7 50 per ogni azione comune; lire 10 per ciascuna delle azioni privilegiate date in cambio alla già Centrale Toscana, e di quelle così dette trentennali emesse dalla originaria Società delle Romane; e lire 23 10 per ciascuna delle azioni livornesi. Venne quindi stabilito che le azioni privilegiate e le comuni sarebbero consegnate con tutti i tagliandi scaduti non soddisfatti e non estinti per prescrizione.

Che la rendita consolidata da darsi in sostituzione porterebbe il godimento dal 1° gennaio 1874; che la Società potrebbe regolare il riparto della rendita come meglio stimasse e in ragione degli impegni assunti fra le diverse specie di azioni; ed infine che quella convenzione non sarebbe valida nè definitiva se non dopo sanzionata la legge. A schiarimento poi della riferita convenzione fu concordato, coll'atto addizionale del 21 novembre 1877, che ora per quando la convenzione e l'atto addizionale venissero approvati per legge, la Società dichiarava il suo scioglimento ed il suo stato di liquidazione; onde la Società medesima, consegnato l'esercizio della rete ferroviaria al Governo, avrebbe continuato ad esistere come Società in liquidazione, e a questo unico scopo, finchè la liquidazione non fosse compiuta con la distribuzione della rendita alle azioni. Con ulteriore atto addizionale del 26 aprile 1879 si convenne per ultimo che tutti gli effetti della convenzione 17 novembre 1873, insieme all'atto addizionale 21 novembre 1877, resterebbero sospesi fino al 31 dicembre 1881; e che quindi la Società fino al giorno suddetto continuerà la sua esistenza e lo esercizio della rete riscattata con i suoi statuti, con tutte le norme e regolamenti in vigore, e con tutta la sua responsabilità proveniente da essi.

Approvate, con legge 29 gennaio 1880, le convenzioni 17 novembre 1873 e 26 aprile 1879 insieme agli atti addizionali, i possessori delle trentennali procurarono mettersi d'accordo con i portatori delle azioni delle altre categorie sul modo di ripartire il prezzo del riscatto in loro favore; ma tornata inutile ogni prova, Luigi Balossi, Angelo Benzoni e Gaetano Andreoli chiamarono avanti il Tribunale di Firenze in figura di commercio Oreste Ciampi, Aronne e Giuseppe Lattes, non che tutti gli ignoti possessori delle varie azioni della Società, per sentir dichiarare in loro contraddittorio, che nel riparto della rendita che verrà consegnata dal Governo come prezzo del riscatto, le azioni trentennali hanno diritto di conseguire, *con privilegio e preferenza alle azioni comuni*, tanta parte della rendita stessa quanta corrisponda al capitale di lire 500 ed all'importare dei cuponi in lire 30 annue per caduna azione, scaduti e non soddisfatti fino al 31 dicembre 1873, la quale domanda venne quindi ampliata per gli interessi successivi fino all'effettivo pagamento del capitale. I portatori delle azioni comuni si opposero alle istanze proposte, deducendo che in una liquidazione con perdita di capitale, tutti gli azionisti dovevano aver eguale trattamento; inquantochè i privilegi delle trentennali furono accordati sopra gli *utili*, ed allora soltanto sarebbonsi potuti esercitare quando fosse disponibile un sopravanzo.

Il Tribunale, con sentenza 28-31 dicembre 1880, accolse le domande dei possessori delle trentennali, limitandone però il diritto degli interessi al 31 dicembre 1873. Ne interposero appello i portatori delle azioni comuni e quelli delle trentennali, onde fosse la sentenza riformata nel senso delle rispettive domande ed eccezioni proposte nel primo giudizio. E la Corte di Firenze, con sentenza 13-23 luglio 1881, confermata quella del Tribunale in quanto al diritto delle trentennali di ottenere con preferenza il pagamento degli annui interessi in lire 30 per ciascuna azione dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre 1873, diceva poi doversi rigettare le ulteriori istanze dei possessori delle trentennali per essere soddisfatti dello intero capitale e degli interessi dal 1° gennaio 1874 in appresso.

Contro questo giudicato ricorsero al nostro consesso tanto il Bigatti e LL. CC., possessori delle comuni, quanto il Koenigswarter, portatore delle trentennali, domandandone a vicenda l'annullamento nella parte ad essi contraria. Questa Corte, rigettato il ricorso Bigatti e consorti di lite, ed accolto l'altro Koenigswarter, cassava la sentenza in quanto riferivasi al capitale ed agli interessi successivi al 31 dicembre 1873, rinviando la causa alla Corte di Lucca.

Riassunto il giudizio in sede di rinvio, comparvero Luigi Bosler, Odoardo Jacot-Guillarmod ed altri possessori di azioni trentennali, e si associarono al Koenigswarter. Allora il Bigatti e consorti di lite domandarono che fosse respinto l'intervento dei nuovi comparsi, ed in pari tempo fosse dichiarato non essere ricevibili le loro istanze, ostandovi la cosa giudicata nascente dalla sentenza della Corte d'appello

di Firenze, contro la quale essi non avevano ricorso in Cassazione. Dedussero quindi che il decreto della Cassazione e l'annullamento della pronunzia in appello non potevano giovare che al Koenigswarter limitatamente alle *codici azioni* da lui prodotte avanti la Cassazione medesima. In quanto al merito, abbandonata la primitiva difesa, opposero la *nullità del patto relativo all' assicurazione del capitale*, comecchè contrario all'indole del contratto di società, e vietato dalla legge, e circa gli interessi dal 1° gennaio 1874 in poi li dissero non dovuti *in seguito al riscatto delle ferrovie*, essendo venuti a mancare quelli utili eventuali, in correspettivo dei quali si convennero gli interessi stessi. La Corte di Lucca, con sentenza 10-22 maggio 1883, respinte le istanze Bigatti e consorti di lite contro l'intervento di Luigi Bosler ed altri, comparsi in sede di rinvio, e respinte del pari le loro domande, onde fosse stabilito che la sentenza della Cassazione profitta soltanto al Koenigswarter, dichiarava non essere i possessori di azioni trentennali nel diritto di conseguire pagamento sul prezzo del riscatto, con preferenza alle azioni comuni, nè pel capitale corrispondente al valore nominale di ciascuna azione, nè per i relativi interessi dal 1° gennaio 1874 in poi.

Di questa sentenza domandano l'annullamento nelle parti ad essi contrarie tanto il Koenigswarter, consorti di lite ed aderenti al di lui ricorso, quanto il Cusani, consorti di lite e aderenti pel solo caso che venga accolto il ricorso contrario.

IN DIRITTO.

Sul ricorso Koenigswarter.

Attesochè ben disse la sentenza denunziata, che il nodo della questione sta nel vedere se i possessori delle azioni trentennali possano considerarsi *creditori*, o non piuttosto mantengano *a tutti gli effetti la veste di socii*; ma non egualmente bene decise, giudicando che avessero soltanto la qualità di soci veri e propri.

Ammesso dalla sentenza essersi veramente convenuto col patto del 28 febbraio 1862 che le azioni trentennali dovessero avere la *preferenza* sulle comuni pel capitale e per gli interessi, ne scendeva come necessità giuridica che i possessori delle azioni *privilegiate* alla veste comune di soci non mai contestata unissero l'altra speciale di creditori, non potendosi mettere in dubbio che ove esiste un privilegio pattizio sorgano rapporti di creditore e debitore fra coloro che lo stipularono. Il privilegio a conseguire una cosa racchiude intrinsecamente il concetto del gius di credito verso chi lo accorda, senza del quale ne mancherebbe la base; per guisa che affermato il primo, è giuridicamente impossibile disconoscere l'altro.

Le due qualità di soci e di creditori, nascenti dal medesimo contratto, non sono repugnanti ed incompatibili, avuto riguardo alle distinte persone verso le quali spiegano effetti diversi. Il contratto sociale permane inalterato di fronte ai terzi che hanno pieno diritto di esercitare le loro azioni contro tutti i soci o contro le cose sociali, secondo l'indole diversa della Società, e l'obbligazione assunta da alcuni soci in favore degli altri fa sì che questi addivengano loro creditori; e quindi si riunisce in costoro la doppia qualità di soci verso i terzi, e di creditori verso i soci che si obbligarono col patto del privilegio o della priorità.

Nè gli argomenti svolti dalla sentenza per escludere la qualità di *creditori* nei possessori delle azioni privilegiate raggiungono questo scopo; essi provano bensì che i detti possessori sono *soci*, ma niuno serve ad escludere il concorso dell'altra qualifica di *creditori*; anzi l'argomento tratto dall'essersi stabiliti gli *interessi* annui nella *quantità invariabile* del 6 per cento, coll'esclusione da ogni dividendo, ossia lucro sociale, dimostra il contrario; sia perchè ai soci in regola generale sono dovuti gli utili, e non gl'interessi, sia per la determinazione di questi in misura fissa meglio rispondente alla natura di credito che di società.

Il duplice carattere di soci e di creditori si avvalora quando si tengano presenti gli usi commerciali vigenti in Francia; la cui osservanza è prescritta dall'art. 1873 del Codice civile francese per tutto ciò che si riferisce alle Società di commercio. E la Società eminentemente commerciale delle Strade Ferrate Romane emise appunto le 22,000 azioni privilegiate in Francia, ove la stessa sentenza ritiene essere in uso le azioni *di preferenza e di priorità* che godono di alcuni vantaggi, giusta i patti posti in essere dalle parti; fra i quali non potevasi disconoscere quello che i possessori di dette azioni rivestono la doppia qualità di soci e di creditori, in vista che tali specie di titoli partecipano dell'indole mista *di azioni e di obbligazioni* in secondo ordine, ossia dopo quelle dei terzi, siccome rilevasi dagli scrittori francesi in questa materia e dai responsi della locale giurisprudenza. D'altronde l'espediente di emettere codeste azioni privilegiate e miste era imposto alla primitiva Società delle ferrovie Romane dalla grave perdita di 9 milioni di franchi, toccata poco dopo la sua costituzione pel fallimento Mirès, che non le dava speranza di trovare nuovi soci se non facendo loro una posizione eccezionale da non esporli ai medesimi pericoli degli antichi soci, cui venivano in soccorso.

Attesochè, stabilito non trattarsi, nella specie di soci puri e semplici, sibbene di *soci creditori*, potrebbe senz'altro respingersi l'applicazione ad essi dell'art. 1855 del Codice civile francese, che dichiara nulla la convenzione per la quale i capitali posti *in società da uno o più soci* venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite; ma supposto pure che siffatta disposizione si estenda ai *soci creditori*, è facile andare persuasi come non possa colpire i possessori delle trentennali, che lungi dall'essere esonerati da *qualunque perdita*, correvano il rischio di perdere l'intero capitale.

Ammette la denunziata sentenza che i possessori delle trentennali erano esposti alla *perdita dello intero capitale in faccia ai terzi, nè più nè meno dei possessori delle comuni*, ma crede non essere ciò sufficiente onde porli al coperto dalla sanzione del citato articolo 1855, sul riflesso che altro è *l'esposizione rimpetto ai creditori della Società, altro il contributo alle perdite di cui parla il suddetto articolo*, consistente nel sopportare in comune il danno cui la Società vada incontro. In breve: si è posta in campo una distinzione di cui non havvi traccia nella legge, e che a colpo d'occhio si presenta contraria allo spirito della legge stessa e ad ogni principio di ragione. Senza ricordare la massima incontroversa, che non si fa luogo a distinguere ove non distingue la legge, basti avvertire che introducevasi una distinzione all'odioso scopo di estendere la nullità ad un caso non contemplato dal legislatore, e per restringere la libertà dei contraenti cui la legge attribuisce, in genere, ampia balìa di regolare le loro convenzioni secondo che stimino meglio conveniente ai reciproci interessi.

Il Codice civile francese al pari di tutte le legislazioni vecchie e nuove colpisce di nullità quel patto che, ponendo a carico di un solo dei soci tutte le perdite, esonera l'altro dal contribuirvi in alcun modo; il Codice francese non proibisce che le perdite si ripartiscano in differenti misure, in modi diversi, con ordine successivo fra i soci: esso interdice che uno riversi tutto il danno sull'altro per liberare se stesso; in una parola, vieta la Società a *capo salvo*. Chi è esposto alle perdite in un modo o nell'altro; chi non è esonerato dal subirle prima o poi, di fronte ai terzi o ai soci, non può considerarsi esente dal contributo. Questo si verifica anche allora che il contributo non sia contemporaneo, ma successivo; perchè la differenza di tempo importa modalità nel contribuire, non quella assoluta esenzione che fu vietata dalla legge come contraria all'essenza del contratto sociale.

Che se per mera ipotesi si volesse dire applicabile al caso controverso il citato articolo 1855, la conseguenza sarebbe, che non il solo patto di priorità, ossia il privilegio, resterebbe viziato di nullità, ma cadrebbe tutto il contratto del 1862, ossia la costituzione delle azioni privilegiate, perchè evidentemente verrebbe meno il consenso delle parti col mancare della condizione essenziale che lo ha determinato. La quale conseguenza obbligando gli azionisti comuni a restituire il capitale ricevuto coi relativi interessi commerciali, non farebbe punto migliorare la loro posizione;

Attesochè, in ordine agli interessi dal 31 dicembre in poi, la sentenza abbia espressamente dichiarato: « Che se i possessori delle trentennali potessero qualificarsi come creditori, competerebbe loro certamente il diritto di essere soddisfatti degli interessi sul capitale delle azioni fino al giorno del rimborso del capitale stesso. » Questa dichiarazione messa in armonia con gli argomenti sopra sviluppati, che dimostrano doversi considerare i possessori delle trentennali come *creditori* rispetto agli antichi soci, rende manifesto che a torto fu respinta la loro domanda per gli interessi anzidetti.

Nè qui si arresta l'errore. Interpretando insindacabilmente la convenzione del 28 febbraio 1862, la sentenza ritenne che il subbietto del privilegio convenzionale era costituito da tutto *l'attivo sociale*, e che la preferenza doveva intendersi estesa pel capitale e per gli interessi *in qualsiasi evento*. In base a questa sovrana interpetrazione che riconosce un privilegio senza limite alcuno, sopra tutto il subietto sociale, poco importava che nel dicembre 1873 la Società avesse ceduto al Governo la rete ferroviaria, e fossero cessati gli utili dell'esercizio; ragioni che persuasero la sentenza al diniego degli interessi in disputa.

L'evento della cessazione non era escluso dal patto generale ed assoluto; il privilegio trasferivasi sul prezzo del riscatto rappresentante la cosa ceduta; e fino a che non fosse soddisfatto il credito garantito, o non si fosse dai creditori legittimamente renunziato al loro diritto, permaneva l'obbligo di corrispondere gli interessi con preferenza sulle azioni comuni.

E mal si oppone, che avvenuto il riscatto per volontà dell'intero corpo sociale, e non di una fra le varie categorie di soci, non possa essere consentito ai portatori delle trentennali sottrarsi alle conseguenze della convenzione, rigettando la responsabilità di questa sugli azionisti comuni.

Certamente il voto dell'assemblea generale obbligava anche i possessori delle trentennali in quanto attiene al riscatto che formava il solo oggetto di quella deliberazione, ma per ciò che riferivasi ai loro diritti di *credito* e di *privilegio* era necessaria una speciale deliberazione, senza della quale non potevano essere pregiudicate le loro ragioni; lo che fu sibbene inteso nello stesso atto del riscatto che formalmente si riservava alla Società il reparto della rendita, ossia del prezzo della cessione in ragione degli impegni da essa assunti fra le diverse specie di azioni, e si dichiarava che il Governo rimaneva estraneo al reparto ed a tutte le questioni che fra gli azionisti potessero sorgere. Un contrario sistema condurrebbe all'assurdo, che i debitori maggiori di numero s'imponessero ai loro consoci creditori, spogliandoli arbitrariamente dei diritti ad essi prima concessi. Queste teorie non si discutono, ma si respingono, come manifestamente ripugnanti a tutti i principii di giustizia.

Sul ricorso Cusani.

Attesochè dovendosi accogliere il ricorso Koenigswarter si faccia luogo all'esame di quello proposto condizionatamente dal Cusani e consorti di lite, all'oggetto che sia cassata la sentenza nella parte ad essi contraria.

Attesochè sebbene si censuri la sentenza con quattro mezzi distinti, il fondamento del ricorso si concreta nel sostenere che l'azione spiegata in giudizio da taluni possessori delle trentennali, non è *indivisibile*, come fu ritenuto dalla denunziata sentenza.

Deducono i ricorrenti che il subietto del giudizio è costituito dai diritti degli azionisti appartenenti alle diverse categorie, subietto eminentemente divisibile, anzi già diviso, ognorachè il diritto di ogni azionista è indipendente e separato da quello dell'altro, onde per concludere che la controversia avesse il carattere d'individua, era necessario chiarire che la cosa, di sua natura divisibile, avesse cessato di essere tale pel modo in cui la considerarono le parti, al quale cómpito venne meno la sentenza.

Ma innanzi tutto fa d'uopo osservare non essere esatto che la sentenza non si occupasse del modo come le parti considerarono il giudizio, avendo invece dichiarato che il sistema da esse costantemente seguito in tutti i giudizi era inteso ad ottenere le norme per la futura ripartizione del prezzo da pagarsi dal Governo, e che bastava gettare uno sguardo sugli atti per scorgere come gli attori altro non ebbero in mira che di fare stabilire i diritti spettanti alle varie categorie di azionisti.

Questa sola osservazione sarebbe sufficiente a togliere ogni valore alla censura mossa dal ricorso. Se non che la sentenza, oltre essersi data carico d'indagare quale fosse l'intendimento delle parti e come considerassero la domanda da esse proposta, ne prese ad esame intrinsecamente l'oggetto, e ravvisando ch'esso sostanziavasi nel fare stabilire se certe categorie di azionisti dovessero ottenere prelazione sulle altre e nel determinare i criteri e le basi per dividere in seguito l'attivo sociale, ritenne non potersi caratterizzare che indivisibile.

E tale giudizio fu retto ed inappuntabile. Divero, gli attori non rivolsero domanda all'autorità giudiziaria per la determinazione di diritti spettanti alle *singole azioni* da loro possedute e per ottenere la relativa condanna al pagamento a carico della Commissione liquidatrice non per anco eletta, ma invece chiesero che venissero fissati i *diritti delle diverse categorie di azioni*, ed il modo con cui la Commissione suddetta avrebbe dovuto procedere alla divisione dell'attivo comune; e siccome ciò costituiva una controversia di principii regolatori della divisione che dovevano essere uniformemente determinati per tutti i soci, e nel loro comune interesse, bene a ragione fu deciso, trattarsi di cosa indivisibile, ed essere quindi applicabile alla specie

l'art. 471, n. 2, del Codice di procedura civile.

Si oppone che in tal guisa violavasi la regola per la quale nessuno ha potestà *di rappresentare ed obbligare* altri in giudizio, e molto meno in tema di comunione o di Società ove il diritto di rappresentanza non esiste se non sia conferito dagli altri associati. Ma i soci trentennali iniziatori del giudizio tanto furono lontani dal farsi rappresentanti dei consoci, quanto è vero al contrario che li chiamarono tutti a prendervi parte, citando personalmente i soci conosciuti, e per pubblici proclami gli ignoti; il che mette in evidenza com'essi non abbiano assunto una veste che loro non apparteneva. Riguardo poi agli effetti delle decisioni emanate in causa, quando siano definitive, essi dipendono non da quelli che si fecero attori, bensì dalla legge che li determina tra le parti, contro le cui disposizioni non si fa luogo a muovere lamento.

Non è poi conforme al vero che la sentenza abbia errato sull'indole del presente giudizio, qualificandolo di divisione. Al contrario si legge nella sentenza che gli attori, allorquando promossero la causa presente, altro scopo non avessero tranne quello di fare stabilire nel contraddittorio di tutti quanti gli interessati i diritti spettanti alle varie categorie di azionisti *per devenire poi*, secondo le norme che l'autorità giudiziaria fosse per dettare, *alla ripartizione del prezzo*. Finalmente, mal si appongono i ricorrenti nel rimproverare alla sentenza di aver ritenuto che la *indivisibilità* della domanda fosse stata decisa dal decreto proferito in causa da questo consesso nel 10 luglio 1882.

La questione della indivisibilità d'azione essendosi sollevata per la prima volta avanti i giudici di rinvio, certamente non poteva ad essi cadere in mente che l'avesse già decisa la Corte suprema. Il concetto della sentenza è questo, che avendo la Corte di cassazione respinto il ricorso Bigatti e consorti di lite, ed accolto quello Koenigswarter *con formola impersonale*, avesse implicitamente riconosciuto trattarsi di giudizio comune a tutti gli azionisti; e sotto questo punto di vista non può darsene addebito alla sentenza, la quale alla fin fine accenna questo argomento *a mera esuberanza*.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso prodotto dai portatori di azioni comuni, e condanna i ricorrenti nella perdita del deposito, salvo agli intimati le ragioni al risarcimento dei danni; e accogliendo il ricorso dei portatori di azioni trentennali o privilegiate, cassa la sentenza denunziata nelle parti che li riguardano, rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, perchè vi sia nuovamente discussa e decisa in tali parti a norma di legge, ordina la restituzione del deposito a favore dei ricorrenti, e condanna gli intimati portatori di azioni comuni in tutte le spese del giudizio, che liquida in lire 600.

Così fatto e deciso in Firenze nella camera di consiglio della Corte di cassazione a dì 1° febbraio 1884, dai signori S. E. Vigliani Paolo-Onorato cav. gran croce, senatore del Regno, Ministro di Stato, primo presidente; Corvi comm. Andrea, Martucci comm. Emanuele, Del Mercato comm. Gaetano, Corbara cav. Edoardo, Rosadi cav. uffiz. Gregorio, Giordano comm. Francesco, consiglieri, i due ultimi applicati.

Vigliani, primo presid. — A. Corvi — E. Martucci — G. Del Mercato — E. Corbara — G. Rosadi — F. Giordano — Dott. Carlo Manfredi vicecancelliere.

La presente sentenza è stata letta nelle parti prescritte dalla legge dal sottoscritto vicecancelliere alla pubblica udienza del dì 11 febbraio 1884.

Dott. Carlo Manfredi vicecanc.

Registrata a Firenze il 15 febbraio 1884, reg. 103, foglio 75, n, 307 — Ricevuto lire 24.

Il ricevitore Tappari.

Per copia conforme, salvo ecc.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Spedita la presente copia esecutiva a favore del signor Koenigswarter e LL. CC., ed a richiesta del loro difensore sig. cav. avv. Oreste Ciampi.

Dalla cancelleria della Corte di cassazione di Firenze, addì 15 febbraio 1884.

Il vicecancelliere, dott. Carlo Manfredi.

Avv. Oreste Ciampi.

Avv. Francesco Morghen per Vimercati- Ferruggia e Cusani per la semplice notificazione.

Avv. Eugenio Tabet, per Soria.

Avv. G. O. Corazzini per Bosler.

Avv. Ugo Sorani.

Avv. Arturo Carpi per Valensin, Levi e Pacifici, per il solo effetto della notificazione.

Avvocato Angiolo Castelli, per la Banca di Livorno, Rodacanacchi figli e C. e Giacomo Errera.

Per copia conforme, salvo ecc.

Avv. Ciampi.

Visto, si autentica.

Dalla cancelleria della Corte di cassazione di Firenze,

Lì 12 marzo 1884.

C. Manfredi viceccanc.

L'anno milleottocentottantaquattro e questo di quattordici del mese di marzo in Firenze,

A richiesta dei signori Giulio Koenigswarter, domiciliato a Parigi, Carlo Maurizio Raymond Durand, Ernesto Ippolito Prevost, Valentino Mac Swinchz, pure domiciliati a Parigi, Eduardo Jacot Guillarmod e Adolfo Stemply Robert, domiciliati a Neuchâtel in Svizzera, rappresentati respettivamente ed in ordine a regolari mandati dai signori avv. comm. Ferdinando Andreucci e Leopoldo Galeotti, cav. avv. Oreste Ciampi e Achille Pucci, e tutti domiciliati in Firenze in via della Forca, n. 2, mezzanino, nello studio del prefato sig. avv. Oreste Ciampi, dei signori Luigi Vimercati, Annibale Ferruggia e Luigi Cusani, domiciliati a Milano, ed elettivamente in Firenze nello studio del sig. avv. Francesco Morghen in via dei Ginori, n. 6, dei sigg. Teofilo Levi e C.i, cav. Giorgio Valensin e Leone Pacifici, domiciliati in Firenze, ed elettivamente nello studio del signor avv. Arturo Carpi; Giovanni Camaroni, domiciliato elettivamente in Firenze presso il sig. avv. Ugo Sorani, dei signori Luigi Bosler e Dario Soria, rappresentante la ditta fratelli Soria di Livorno, ed elettivamente in Firenze presso il sig. avv. Giuseppe Edoardo Corazzini, della ditta Rodocanacchi figli e C.i, Vittorio de Veroli, direttore della Banca di Livorno, e Giacomo Errera, tutti domiciliati a Livorno, ed elettivamente in Firenze presso il sig. comm. avv. Galeotti, rappresentati dal sig. avv. Angiolo Castelli,

Io Antonio Casaglia, usciere addetto alla eccell.ma Corte suprema di cassazione di Firenze, ed ivi domiciliato, do avviso col presente mio atto di avere fatto inserire nel Foglio degli annunzi giudiziari della provincia di Firenze e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, la presente copia di sentenza certificata per conforme della suprema Corte di cassazione dell'1-11 febbraio 1884, registrata in Firenze il 15 febbraio successivo, reg. 103, foglio 75, n. 307, con lire 24, da Tappari, per servire di notificazione a tutti i singoli gli ignoti azionisti portatori delle 3 distinte categorie di azioni della suddetta Società, cioè trentennali, privilegiate della già centrale Toscana, e comuni formanti parte del capitale sociale, il tutto ai termini di legge, e perchè non venga allegata ignoranza.

1613 ANTONIO CASAGLIA usciere.

AVVISO.

Nel giorno 26 aprile 1884 si terrà adunanza dei creditori del patrimonio degli ex-canonici lateranensi di Santa Maria della Pace di Roma, nelle camere dell'amministratore del ceto dei creditori medesimi in Roma, piazza Madama, n. 21, p. 1°, e quindi restano essi avvisati ad intervenire in persona o per mezzo dei loro procuratori. La adunanza sarà alle ore 10 ant. 1533

MUNICIPIO DI MAGLIE

Avviso in grado di ventesimo.

Vito Paolo Canoci ha offerto lire 3067 per prezzo del fondo Nuciti o Duchessa, che rimase aggiudicato a Paolo Lefonso ed altri, di Calimera, e l'offerta è in grado di ventesimo.

Sul fondo detto Nuciti o Duca ha parimenti offerto lire 2960.

Vito Apriie sul fondo Ponzino, in grado di ventesimo, ha elevato il prezzo a lire 4008.

Per lo esperimento della subasta, che avrà luogo qui in Maglie, dinanzi al sindaco, colle condizioni preesistenti, resta fissato il giorno 27 andante, alle ore 9 a. m.

Maglie, 10 marzo 1884.

Il Sindaco: RAFFAELE DE MARCO.

1563 *Il Segretario*: C. MIGLIETTA.

COMUNE DI VETRALLA

AVVISO D'ASTA per appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione della nuova conduttura di acqua potabile e della nuova fognatura.

Si deduce a pubblica notizia che alle ore dieci antimeridiane del giorno 7 aprile venturo, dinanzi al sindaco sottoscritto, e nella maggior sala comunale, si procederà al primo esperimento d'asta pubblica per concedere in appalto le opere e provviste necessarie alla costruzione della nuova condottura di acqua potabile e della nuova fognatura lungo le vie della città, in base ai relativi progetti d'arte, approvati con atto consigliare del due ottobre scorso.

L'esperimento seguirà col metodo della candela vergine, in quattro separati lotti, e sarà aperto sul prezzo a ciascuno attribuito come appresso, giusta i relativi progetti di esecuzione.

Condottura di acqua potabile.

1° lotto — Fornitura di condotti in ghisa ed in ferro trafilato, e di altri pezzi speciali, saracinesche, grate e rubinetti di presa d'acqua. L. 18,953 41.

2° lotto — Opere murarie, cavi di terra, ricostruzione di selciati, lavori in peperino ed altri, e condutture in terra cotta, e come meglio al relativo progetto. L. 13,514 73.

Fognatura.

3° lotto — Fogne di prima categoria e relativi selciati, chiusini e boccacci. L. 15,333 51.

4° lotto — Fogne di seconda e terza categoria e relativi selciati, chiusini e boccacci. L. 13,983 86.

I concorrenti, all'atto di adire l'incanto, dovranno esibire un documento di un ingegnere, comprovante la loro idoneità, e rilasciato da non più di 6 mesi prima, come pure un certificato di moralità, rilasciato di recente dal sindaco dell'ultimo domicilio.

Le offerte saranno garantite con un preventivo deposito in danaro di lire 750 per ogni lotto, e ciascuna di esse dovrà essere in diminuzione non minore di lira una per ogni cento lire sulle somme rispettivamente sopra indicate.

L'incanto s'intenderà deserto se non si verifichi il concorso di almeno due offerenti.

Per la fornitura dei tubi in ghisa ed in ferro trafilato, relativi al primo lotto, il deliberatario dovrà valersi esclusivamente delle fabbriche nazionali.

La esecuzione delle opere e la provvista dei materiali saranno deliberate sotto l'osservanza di tutte le condizioni descritte nei capitolati relativi, che rimangono visibili a chiunque in questa segreteria comunale, in tutte le ore d'ufficio.

Il termine assegnato per la consegna dei condotti in ghisa ed in ferro trafilato è di mesi quattro, e pel compimento di tutti gli altri lavori è di mesi sei dalla partecipazione ufficiale della esecutorietà degli atti d'asta ai deliberatari.

Il miglioramento del ventesimo è stabilito a giorni sedici, ed andrà a scadere alle ore 12 meridiane del giorno 24 aprile p. f.

Le spese dell'incanto e degli altri atti relativi, nonchè quelle inerenti al contratto, saranno a carico dei deliberatari.

Si osserveranno nel resto le formalità prescritte nel regolamento di Contabilità generale dello Stato.

Vetralla, 16 marzo 1884.

1585 *Il Sindaco*: BERNARDINO PALUZZI.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.